

GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 13 novembre 1993

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA  
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

## REGIONI

## SOMMARIO

## REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 7 giugno 1993, n. 25.

Norme per l'utilizzo e la fruizione del parco naturale dei Lagoni di Mercurago . . . . . Pag. 1

LEGGE REGIONALE 10 giugno 1993, n. 26.

Interventi a favore della popolazione zingara . . . . . Pag. 3

## REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 18 giugno 1993, n. 37.

Ulteriori norme di modifica, di integrazione e di interpretazione autentica di alcune leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici dal 1976 . . . . . Pag. 6

## REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE

## Provincia di Trento

LEGGE PROVINCIALE 1° aprile 1993, n. 11.

Integrazioni alle leggi provinciali 16 dicembre 1986, n. 33: «Interventi a favore delle aziende forestali pubbliche e norme integrative della legge provinciale 23 novembre 1978, n. 48 e della legge provinciale 31 ottobre 1977, n. 30» e 9 dicembre 1991, n. 24: «Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia» . . . . . Pag. 26

LEGGE PROVINCIALE 19 aprile 1993, n. 12.

Nuova disciplina del rapporto di lavoro a tempo determinato. Modifica della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12. . . . .

Pag. 27

LEGGE PROVINCIALE 20 aprile 1993, n. 13.

Disposizioni concernenti la gestione transitoria delle unità sanitarie locali e modifiche al provvedimento legislativo concernente: «Nuova disciplina del servizio sanitario provinciale».

Pag. 28

LEGGE PROVINCIALE 29 aprile 1993, n. 14.

Modificazioni alle leggi provinciali 17 marzo 1988, n. 10 sulla cooperazione per lo sviluppo, 28 aprile 1986, n. 13 sull'emigrazione, e 13 febbraio 1992, n. 8 sul volontariato, nonché disposizioni sugli interventi per l'emergenza . . . . . Pag. 29

## REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 7 giugno 1993, n. 25.

Norme per l'utilizzo e la fruizione del parco naturale dei Lagoni di Mercurago.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 24 del 16 giugno 1993)

## II. CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. I.

Finalità

1. La presente legge disciplina le modalità di utilizzo e di fruizione del Parco naturale dei Lagoni di Mercurago istituito con legge regionale 16 maggio 1980, n. 47.

## Art. 2.

*Accesso al Parco*

1. L'accesso al Parco naturale è consentito tutti i giorni, senza limiti di orario, lungo la rete viabile e lungo i sentieri appositamente indicati; è ammesso l'accesso pedonale ai boschi durante la tradizionale raccolta delle castagne.

2. Le visite di comitive o scolaresche, lo svolgimento di manifestazioni nonché la possibilità di effettuare studi e ricerche di carattere scientifico devono essere autorizzati dall'Ente di gestione.

3. Le violazioni alle norme di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da L. 25.000 a L. 250.000.

## Art. 3.

*Raccolta delle castagne*

1. La raccolta delle castagne da parte dei visitatori è consentita nei mesi di ottobre e novembre nel limite massimo di kg. 2 per persona, fatto salvo il rispetto delle norme vigenti a salvaguardia della proprietà.

2. Le violazioni alla norma di cui al comma 1 del presente articolo comportano la sanzione amministrativa da L. 25.000 a L. 250.000.

## Art. 4.

*Raccolta di funghi e prodotti del sottobosco*

1. La raccolta dei funghi e degli altri prodotti del sottobosco è consentita nei limiti stabiliti dalla legge regionale 2 novembre 1982, n. 32, e dall'articolo 2, comma 1, della presente legge.

2. Le violazioni alla norma di cui al comma 1 del presente articolo comportano, rispettivamente, le sanzioni previste dalla legge regionale 2 novembre 1982, n. 32, e successive modificazioni e le sanzioni previste dall'articolo 2, comma 3, della presente legge.

## Art. 5.

*Accensione fuochi*

1. L'accensione dei fuochi è vietata in qualsiasi periodo dell'anno, salvo che su specifica autorizzazione dell'Ente Parco e nel rispetto della normativa vigente in materia.

2. Nelle aree attrezzate, individuate e segnalate dall'Ente Parco, è ammesso l'uso di fornelli da campo.

3. Le violazioni alle norme di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da L. 20.000 a L. 200.000.

## Art. 6.

*Abbandono piccoli rifiuti*

1. È vietato l'abbandono, anche temporaneo, di piccoli rifiuti compresi quelli derivanti dal consumo di pasti e/o di bevande da picnic.

2. Le violazioni alla norma di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da L. 5.000 a L. 50.000.

3. La sanzione di cui al comma 2 è raddoppiata qualora, su invito dell'agente verbalizzante, il trasgressore non provveda alla rimozione dei rifiuti.

## Art. 7.

*Disturbo della quiete e degli habitat naturali*

1. L'uso di apparecchi radio e televisivi, nonché di giradischi, mangianastri e simili, al di fuori delle aree attrezzate individuate e segnalate dall'Ente Parco, è vietato.

2. Sono esclusi dal divieto di cui al comma precedente gli apparecchi ubicati presso le abitazioni private.

3. Nelle aree attrezzate e presso le abitazioni private l'uso dei citati apparecchi deve avvenire in modo da non arrecare disturbo alla quiete dell'ambiente naturale ed alla vita degli animali.

4. È sempre consentito l'uso degli apparecchi impiegati in servizi di vigilanza e soccorso.

5. Le violazioni alle norme di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da L. 25.000 a L. 250.000.

## Art. 8.

*Danneggiamenti*

1. Il danneggiamento delle attrezzature e degli arredi del parco comporta la sanzione amministrativa da L. 25.000 a L. 250.000 oltre alla facoltà dell'Ente Parco di rivalersi dei danni subiti.

## Art. 9.

*Raccolta della flora spontanea*

1. La raccolta, l'asportazione, il danneggiamento o la detenzione di parti della flora erbacea ed arbustiva sono sempre vietati.

2. Sono fatte salve le normali operazioni connesse alle attività agricole e selvicolturali.

3. Le violazioni alla norma di cui al primo comma del presente articolo, quando trattasi di flora erbacea ed arbustiva non compresa negli elenchi di cui all'articolo 15 della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32, comportano la sanzione amministrativa da L. 25.000 a L. 250.000; qualora trattasi di flora erbacea ed arbustiva compresa negli elenchi di cui all'articolo 15 della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32, si applica la sanzione amministrativa pari a L. 20.000 più L. 5.000 per ogni esemplare raccolto.

## Art. 10.

*Introduzione di cani*

1. È consentita l'introduzione di cani di qualsiasi razza, purché al guinzaglio.

2. Le violazioni alla norma di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da L. 25.000 a L. 250.000.

## Art. 11.

*Raccolta di rettili, anfibi e molluschi*

1. La raccolta, l'asportazione e l'uccisione, se non per caso fortuito o di necessità, di qualsiasi specie di molluschi, di anfibi e di rettili sono sempre vietate.

2. Le violazioni alla norma di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da L. 25.000 a L. 250.000.

## Art. 12.

*Raccolta degli insetti*

1. La cattura, l'asportazione o l'uccisione, se non per caso fortuito o di necessità, di insetti di qualsiasi ordine e specie sono sempre vietate.

2. Sono fatte salve le normali operazioni connesse alle attività agricole e selvicolturali nonché l'applicazione delle norme di polizia sanitaria, fitopatologica, veterinaria, igienica e forestale.

3. Le violazioni alle norme di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da L. 25.000 a L. 250.000.

## Art. 13.

*Attraversamento con mandrie*

1. L'attraversamento con mandrie di bestiame di qualsiasi specie può avvenire unicamente su strade comunali o vicinali ed i conduttori devono impedire sbandamenti dai quali possano derivare danni alla vegetazione ed alle proprietà limitrofe od alle strade.

2. L'attraversamento deve avvenire unicamente nelle ore diurne e nel più breve tempo possibile.

3. Le violazioni alle norme di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da L. 25.000 a L. 250.000 per ogni capo di bestiame.

## Art. 14.

*Accesso motorizzato e sorvolo con mezzi a motore.*

1. La circolazione di mezzi motorizzati, purché dotati di contrassegno, è consentita nei seguenti casi:

- a) per l'accesso alle abitazioni, lungo i percorsi indicati dall'Ente Parco;
- b) per operazioni agro-silvo-pastorali sui fondi di proprietà, lungo i percorsi indicati dall'Ente Parco;
- c) alle persone disabili;
- d) per motivate necessità di carattere scientifico, didattico, culturale, previa autorizzazione dell'Ente di gestione.

2. Il sorvolo a bassa quota del territorio del Parco con deltaplani a motore è vietato.

3. Le violazioni di cui alle norme del presente articolo comportano la sanzione amministrativa da L. 25.000 a L. 250.000.

4. Il comma 1 del presente articolo modifica il comma 1, lettera h), dell'articolo 11 della legge regionale 16 maggio 1980, n. 47.

## Art. 15.

*Divieti temporanei di accesso*

1. L'Ente Parco può temporaneamente impedire l'accesso a particolari e limitate zone a fini selvicolturali, archeologici e/o naturalistici; tali zone sono opportunamente indicate con apposite tabelle.

2. L'accesso in violazione alla norma di cui al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da L. 25.000 a L. 250.000.

## Art. 16.

*Deroghe*

1. L'Ente Parco può sempre concedere deroghe alle norme previste dalla presente legge per fini scientifici, didattici e di studio, purché non contrastino con disposizioni legislative dello Stato o della Regione ovvero siano di competenza di altri Organi od Autorità.

2. Le deroghe sono specifiche, nominative ed a termine.

3. Le autorizzazioni in deroga dovranno essere esibite, a richiesta, al personale preposto alla vigilanza.

4. Il personale dell'Ente Parco può agire in deroga a quanto disposto dalla presente legge, secondo le indicazioni ed i programmi del Consiglio Direttivo.

## Art. 17.

*Vigilanza*

1. La vigilanza sull'osservanza della presente legge e l'accertamento delle relative violazioni sono affidate al personale di vigilanza dell'Ente Parco ed ai soggetti di cui all'articolo 13 della legge regionale 16 maggio 1980, n. 47, previa convenzione con gli Enti di appartenenza.

## Art. 18.

*Procedure*

1. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge si applicano le norme di cui alla legge regionale 2 marzo 1984, n. 15.

2. Le somme riscosse ai sensi della presente legge saranno introitate nel bilancio della Regione ed iscritte al capitolo 2230 dello stato di previsione delle entrate di bilancio per l'anno 1993 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci successivi.

3. Le somme introitate a titolo di rivalsa per danni, di cui all'articolo 7, saranno introitate nel bilancio dell'Ente per essere destinate al ripristino delle cose danneggiate.

4. Il pagamento della somma dovuta per danni non costituisce titolo per la cessione al trasgressore della cosa danneggiata.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, 7 giugno 1993

BRIZIO

93R0510

## LEGGE REGIONALE 10 giugno 1993, n. 26.

**Interventi a favore della popolazione zingara.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 24 del 16 giugno 1993).

## II. CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## II. COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISO

## II. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*Tutela della popolazione zingara*

1. La regione Piemonte, con la presente legge, disciplina gli interventi a favore delle popolazioni zingare allo scopo di salvaguardarne l'identità etnica e culturale e facilitarne, nel rispetto della reciproca conoscenza e convivenza, il progressivo inserimento nella comunità regionale.

2. La regione Piemonte riconosce pertanto ai gruppi zingari il pari diritto al nomadismo e alla stanzialità ed a tal fine si propone di rispettare e garantire le loro libere scelte in ordine a tali possibili opzioni.

3. La Regione, i Comuni, i loro Consorzi e le Comunità montane, nel rispetto della legislazione italiana ed in conformità con le norme e con i trattati internazionali, in materia di soggiorno e di libera circolazione di cittadini stranieri e apolidi, promuovono azioni presso le altre Amministrazioni pubbliche competenti e presso le rappresentanze diplomatiche degli Stati interessati al fine di favorire il dirimersi di eventuali questioni concernenti l'ingresso ed il soggiorno in Italia di zingari stranieri e apolidi.

4. Ai fini della presente legge il termine zingaro si intende comprensivo di tutti i gruppi Sinti e Rom.

## Art. 2.

*Destinatari degli interventi*

1. Per assicurare il diritto al nomadismo ed alla stanzialità degli zingari all'interno del territorio regionale vengono erogati, da parte della Regione, finanziamenti, finalizzati all'attuazione della presente legge.

2. Destinatari di tali finanziamenti sono i Comuni, i loro Consorzi, le Comunità Montane, in rapporto agli interventi da operare nei territori di competenza, gli Enti, le associazioni e gli organismi pubblici e privati che operino con il coinvolgimento degli utenti zingari, per l'attuazione di progetti di formazione professionale, culturale, educativa e di scolarizzazione dell'obbligo e per il conseguimento di titoli di studio utili a valorizzare le attività lavorative tipiche degli zingari.

## Art. 3.

*Aree attrezzate per gli zingari.*

1. I Comuni, i Consorzi di Comuni e le Comunità Montane provvedono alla realizzazione di aree di sosta attrezzate per gli zingari.

2. Le aree vanno considerate, su richiesta degli interessati, quale domicilio o residenza dello zingaro.

3. Gli abitanti previsti nelle suddette aree vengono conteggiati nella determinazione della capacità insediativa residenziale nel Piano Regolatore Generale Comunale ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, art. 20 e successive modificazioni ed integrazioni.

## Art. 4.

*Aree di sosta attrezzate*

1. L'area di sosta attrezzata, localizzata in zona di facile accesso ai servizi pubblici essenziali, deve avere le seguenti caratteristiche:

a) ampiezza non inferiore ai duemila metri quadrati e non superiore ai quattromila metri quadrati;

b) la superficie utile di ogni piazzola per singola famiglia deve essere minimo di centoventi metri quadrati.

2. L'area attrezzata di sosta dovrà essere dotata delle seguenti attrezzature minime:

a) due blocchi di servizi igienici, docce, fontane e lavatoi, collegati alla rete fognaria e idrica;

b) illuminazione collegata alla rete pubblica;

c) impianto per l'allacciamento per l'energia ad uso privato;

d) struttura coperta polivalente, anche idonea all'attività lavorativa e di animazione, con collegamenti alla rete di energia elettrica;

e) contenitori per rifiuti solidi urbani all'interno dell'area ed all'esterno, idonei all'asporto operato dal servizio pubblico di raccolta;

f) cabina telefonica;

g) area giochi attrezzata.

3. Gli zingari che intendessero sostare nel campo dovranno fornire all'Amministrazione Comunale le proprie generalità.

4. I Comuni che, per la realizzazione delle aree, non potranno attenersi motivatamente alle dimensioni di cui all'art. 4, comma 1, dovranno presentare esplicita richiesta di deroga alla Amministrazione Regionale che valuterà nel merito dei motivi adottati e fisserà i limiti minimi comunque inderogabili.

5. I Comuni, sul cui territorio sono già presenti aree di sosta attrezzate per la popolazione zingara, potranno presentare domanda alla Regione per accedere ai contributi previsti dalla legge al fine di adeguare le strutture alla normativa di cui al presente articolo.

6. L'ubicazione dell'area attrezzata dovrà comunque essere indicata in modo da evitare qualsiasi forma di emarginazione del tessuto urbano e dovrà essere quindi tale da facilitare l'accesso degli utenti ai servizi pubblici e la loro partecipazione alla vita sociale.

## Art. 5.

*Regolamento per il funzionamento delle aree attrezzate*

1. Il coordinamento, la gestione e la manutenzione nonché la determinazione dei criteri di assegnazione delle singole piazzole, saranno attuati, in base a specifici regolamenti comunali, redatti con il coinvolgimento degli utenti, dai Comuni, dai loro Consorzi, dalle Comunità Montane, o mediante convenzioni, da associazioni, Enti ed organismi di volontariato che operino senza fini di lucro.

2. I Comuni, i loro Consorzi e le Comunità Montane dovranno inoltre prevedere forme di autogestione delle aree attrezzate e le modalità per la registrazione delle generalità degli zingari che intendono fissare la propria dimora nelle aree attrezzate.

3. I Comuni, i Consorzi e le Comunità Montane, per la stesura dei regolamenti e delle convenzioni di cui al comma 1, si avvalgono del parere della Consulta di cui all'art. 9.

4. Nelle aree di cui all'art. 4 devono essere garantite, a cura dell'U.S.S.L. (Unità Socio Sanitaria Locale) competente per territorio, costante vigilanza e regolare assistenza sanitaria, avviando sistematicamente misure di medicina preventiva e di educazione igienico sanitaria e alimentare.

5. Le indicazioni e i regolamenti affissi all'interno delle aree devono essere redatti anche in lingua romanès e o nelle altre lingue parlate dai gruppi presenti.

## Art. 6.

*Abitazioni stabili*

1. Per favorire l'accesso alla casa da parte delle famiglie zingare che preferiscono scegliere la vita sedentaria, i Comuni, i loro Consorzi, le Comunità Montane adottano le opportune iniziative in tema di edilizia sovvenzionata e di assegnazione di alloggi di edilizia popolare e comunale sulla base della legislazione vigente e delle misure e degli interventi previsti dal Fondo Sociale Europeo, come pure secondo quanto specificatamente previsto dal Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa.

2. La Giunta Regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge definisce, con propria delibera, le modalità con cui rendere effettivo l'accesso alla casa degli zingari.

## Art. 7.

*Istruzione e formazione professionale*

1. I Comuni, i loro Consorzi, le Comunità Montane promuovono iniziative per favorire l'inserimento dei minori appartenenti ai gruppi zingari nella scuola e per agevolare l'istruzione permanente degli adulti, in forme compatibili e nel rispetto della cultura zingara, in accordo con i competenti uffici periferici del Ministero della Pubblica Istruzione, nello spirito della normativa regionale sul diritto allo studio.

2. Gli stessi Enti locali e gli Enti gestori di attività di formazione o di riconversione professionale promuovono altresì iniziative di formazione professionale, aventi preferibilmente per contenuto sia le forme di lavoro e di artigianato tipico della cultura degli zingari, sia nuove attività lavorative consone alle attitudini degli zingari stessi.

## Art. 8.

*Attività commerciali e artigiane*

1. La Regione Piemonte realizza iniziative di sostegno all'artigianato e al commercio dei prodotti tipici della cultura della popolazione zingara, nonché iniziative di sostegno per l'inserimento degli zingari nel mondo del lavoro per i mestieri legati al nomadismo.

2. I Comuni, i loro Consorzi, le Comunità Montane, nonché gli Enti pubblici e privati operanti nei campi della cooperazione e della promozione, possono presentare alla Giunta Regionale progetti annuali o poliennali con le finalità di cui al comma 1.

3. Gli Enti di cui al comma 2 promuovono iniziative volte a creare le condizioni necessarie affinché gli zingari possano conseguire le certificazioni e le licenze per l'esercizio delle attività produttive commerciali e dello spettacolo, nonché per la concessione delle aree di vendita nei mercati o nelle fiere e per l'esercizio di circhi, spettacoli viaggianti e di parchi di divertimento.

## Art. 9.

*Consulta Regionale per la tutela della popolazione zingara*

1. È istituita presso la Giunta Regionale la Consulta Regionale per la tutela della popolazione zingara. Essa è composta da:

a) il Presidente della Giunta Regionale o un Assessore da lui delegato, con funzione di Presidente;

b) tre membri designati dal Consiglio regionale di cui uno della minoranza;

c) due rappresentanti dei Comuni piemontesi designati dall'A.N.C.I. scelti tra i Comuni che abbiano realizzato aree attrezzate funzionanti;

d) un rappresentante delle U.U.S.S.L.L., sede di area attrezzata designato dal Presidente della Giunta regionale;

e) cinque rappresentanti, tra i quali deve essere garantita la presenza degli zingari, delle associazioni aventi per fini statutari la tutela della cultura zingara.

2. La Segreteria della Consulta è assicurata da un funzionario regionale designato dall'Assessore competente per materia.

3. La Consulta regionale, nella sua normale attività, può avvalersi inoltre della partecipazione di rappresentanti dei gruppi zingari presenti sul territorio piemontese designati, in relazione alle diverse esigenze di lavoro della Consulta, dalle associazioni di tutela degli zingari.

4. La Consulta resta in carica per la durata della legislatura regionale e viene rinnovata entro quattro mesi dall'insediamento del Consiglio regionale. Ai componenti della Consulta regionale spettano i compensi previsti dalla legge regionale 2 luglio 1976, n. 33.

#### Art. 10.

##### *Compiti della Consulta regionale*

1. La Consulta regionale per la tutela della popolazione zingara ha i seguenti compiti:

a) proporre studi ed attività informativa sul fenomeno del nomadismo nella vita sociale della Regione e sulle condizioni di vita e di lavoro degli zingari;

b) esprimere pareri consultivi e di orientamento sulle proposte di leggi regionali che riguardino direttamente o indirettamente gli zingari;

c) esprimere parere sullo stato di attuazione, nell'ambito del territorio regionale, delle norme comunitarie, statali e regionali volte a garantire l'effettivo esercizio dei diritti civili e politici delle popolazioni zingare presenti, in qualsiasi momento, nel territorio regionale;

d) esprimere parere sugli atti amministrativi di maggiore rilevanza adottati in attuazione della presente legge;

e) predisporre il regolamento e la convenzione tipo di cui all'articolo 5 con particolare riferimento a:

1) l'osservanza dei regolamenti della vita del campo;

2) il coordinamento con gli uffici comunali;

3) l'educazione sanitaria;

4) la prevenzione dei rischi in materia di igiene;

5) l'assistenza sanitaria agli aventi diritto alla iscrizione al Servizio sanitario nazionale;

6) il coordinamento con le scuole frequentate dagli zingari sedentari;

7) il coordinamento con il servizio sociale dell'Ufficio per la giustizia minorile (prevenzione e pena) competente per territorio, per assicurare tutela ed assistenza a coloro che siano soggetti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria;

8) ogni utile informazione agli zingari.

#### Art. 11.

##### *Contributi*

1. Per le iniziative e le attività previste dalla presente legge, la Giunta regionale prevede l'erogazione di contributi, fino a un massimo del cinquanta per cento della spesa ritenuta ammissibile, dando priorità agli Enti ed Associazioni che utilizzano fondi C.E.E. (Comunità Economica Europea) e altre forme di finanziamento.

2. Entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale individua i criteri per l'ammissibilità all'erogazione dei contributi e per il riparto degli stessi.

#### Art. 12.

##### *Domande di contributo*

1. Ai fini dell'assegnazione dei contributi di cui all'articolo 11, i Comuni, i loro Consorzi, le Comunità montane interessate, gli Enti che operano nell'ambito della tutela e della valorizzazione dell'identità etnica e della cultura degli zingari, nonché gli Enti abilitati alla formazione professionale, devono presentare la relativa domanda entro il 30 settembre di ciascun anno.

2. Alla domanda devono essere allegati, in quanto ad essa riferiti:

a) il progetto delle aree di cui agli articoli 4 e 6 con annessi relazione tecnica e preventivo di spesa;

b) preventivo della spesa relativa alla gestione e manutenzione delle aree di cui alla lettera a);

c) progetto/progetti di iniziative di scolarizzazione, istruzione, formazione professionale, con annesso preventivo di spesa;

d) per i progetti di cui agli articoli 7 e 8 gli Enti interessati devono produrre un programma di massima relativamente all'azione pluriennale ed un progetto dettagliato con relativo preventivo di spesa per le iniziative dell'anno in questione.

3. Entro il 30 novembre di ciascun anno la Giunta Regionale, sentita la Commissione consiliare competente, delibera il programma di riparto dei contributi.

#### Art. 13.

##### *Norme finanziarie*

1. Per l'attuazione degli interventi settoriali di cui alla presente legge, gestiti direttamente dagli Assessorati competenti nelle rispettive materie, saranno istituiti con legge regionale, ove necessario, nel bilancio di previsione per gli anni finanziari 1993 e successivi, specifici capitoli.

2. Per l'attuazione di studi, indagini, ricerche si provvederà con i fondi iscritti negli stati di previsione della spesa dei relativi anni, in applicazione della legge regionale 25 gennaio 1988, n. 6 e successive modificazioni.

3. Alle spese di funzionamento della Consulta regionale per la tutela della popolazione zingara si provvederà ai sensi della legge regionale n. 33/76.

4. Per l'erogazione ai Comuni, Consorzi, Comunità montane, di contributi per la realizzazione degli interventi di cui agli articoli 4, 6, 7 e 8 si provvede, per l'esercizio 1993, tramite l'istituzione di apposito capitolo di bilancio avente la seguente denominazione: «Interventi a favore della popolazione zingara» e con la dotazione che verrà stabilita in sede di predisposizione del bilancio di previsione per l'anno 1993.

5. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge la Regione e gli Enti locali possono avvalersi altresì di eventuali contributi o finanziamenti statali e/o comunitari.

6. Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

#### Art. 14.

##### *Norme di prima applicazione*

1. In sede di prima applicazione della presente legge, le domande di cui all'articolo 12 devono essere presentate entro sessanta giorni dalla data della sua entrata in vigore; entro i successivi sessanta giorni la Giunta regionale delibera il programma di riparto dei contributi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, 10 giugno 1993

BRIZIO

93R0511

## REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 8 giugno 1993, n. 37.

**Ulteriori norme di modifica, di integrazione e di interpretazione autentica di alcune leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici dal 1976.**

(Pubblicata nel 1° suppl. straord. al Bollettino ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia n. 23 del 9 giugno 1993)

## II. CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## II. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Capo I

**NORME DI MODIFICA, DI INTEGRAZIONE E DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELLE LEGGI REGIONALI 20 GIUGNO 1977, N. 30, E 23 DICEMBRE 1977, N. 63, E LORO SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI.**

## Art. 1.

1. Al quarto comma dell'articolo 12 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, così come inserito dall'articolo 1 della legge regionale 14 giugno 1984, n. 18, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La medesima Segreteria generale straordinaria è altresì autorizzata ad effettuare i lavori necessari per adeguare gli edifici compresi nel predetto compendio alle vigenti norme di sicurezza e di superamento delle barriere architettoniche».

## Art. 2.

1. In relazione agli interventi di cui all'articolo 12-bis della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, così come inserito dall'articolo 9 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, concernenti il recupero statico e funzionale degli edifici appartenenti al patrimonio disponibile dei Comuni, l'Amministrazione regionale è autorizzata, nel rispetto delle procedure ivi previste, ad assumere a proprio carico le spese connesse alla realizzazione di progetti di completamento ritenute necessarie per assicurare una adeguata funzionalità agli edifici oggetto di intervento.

2. Il finanziamento di cui al presente articolo è riconosciuto per gli edifici che, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, non si siano potuti recuperare completamente sotto il profilo statico e funzionale a causa dell'insufficienza dei fondi assegnati ai sensi delle disposizioni richiamate al comma 1.

## Art. 3.

1. I benefici di cui al Capo II della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, possono essere concessi ai soggetti indicati all'articolo 1 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, ancorché in favore di essi abbia trovato applicazione l'articolo 36 della legge regionale 24 aprile 1978, n. 25, previo conguaglio degli importi erogati a consuntivo a titolo di contributo sulle spese sostenute per i lavori di riparazione.

2. A tal fine, i termini previsti dall'articolo 1 della legge regionale n. 50/1990 sono riaperti per sessanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. I provvedimenti di diniego dei contributi eventualmente adottati per ragioni di cumulo, prima dell'entrata in vigore della presente legge, sulla base delle domande tempestivamente presentate nei termini indicati all'articolo 1 della legge regionale n. 50/1990, sono annullati e, per l'effetto, le domande stesse sono utili ai fini della concessione dei contributi richiamati al comma 1.

## Art. 4.

1. A favore dei soggetti titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento su edifici danneggiati dagli eventi sismici, posti in area interessate da vincoli di natura geologica, previsti dagli strumenti urbanistici e limitativi delle possibilità di intervento sugli edifici stessi, i termini per la presentazione delle domande di contributo, ai sensi della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, sono stabiliti in giorni trenta, decorrenti dalla data di cessazione dell'efficacia dei suddetti vincoli o dalla data di entrata in vigore della presente legge nei casi di vincoli la cui efficacia sia cessata anteriormente alla predetta data.

2. Nei termini indicati al comma 1 possono presentare domanda di contributo anche i soggetti nei cui confronti sia stato emesso provvedimento sindacale di diniego prima della data di entrata in vigore della presente legge.

## Art. 5.

1. L'articolo 18, secondo comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, così come da ultimo modificato dall'articolo 5 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, è soppresso.

## Art. 6.

1. Nel testo dell'articolo 38 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, così come da ultimo modificato dall'articolo 4 della legge regionale 11 settembre 1991, n. 48:

a) all'ultimo comma, le parole: «dalla data del rilascio della licenza di abitabilità» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data del rilascio del certificato di regolare esecuzione dei lavori»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Per gli immobili appartenenti al patrimonio disponibile dei Comuni di cui all'articolo 12-bis, così come inserito dall'articolo 9 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, l'Assessore delegato alla ricostruzione, previa deliberazione della Giunta regionale, può autorizzare, in presenza di comprovati motivi, prima che siano decorsi i cinque anni di cui al primo comma, l'alienazione ovvero il mutamento anche parziale della destinazione d'uso dell'immobile assistito dal contributo».

## Art. 7.

1. In presenza di edifici danneggiati dagli eventi sismici composti da tanti alloggi quanti sono i comproprietari, la domanda presentata da uno solo di essi, in assenza di procura degli altri comproprietari, è valida ai fini della concessione del contributo sui singoli alloggi a ciascun comproprietario individualmente ai sensi della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30.

2. A tal fine il comproprietario non istante può chiedere di volturare per uno degli alloggi la domanda originaria, sempreché l'istanza di volturazione intervenga prima dell'emissione del decreto di concessione del contributo in conto capitale al richiedente originario.

## Art. 8.

1. Nel testo dell'articolo 27 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, così come sostituito dall'articolo 10 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50:

a) al comma 1, le parole «invito ai proprietari degli immobili espropriati»; sono sostituite dalle seguenti:

«invito ai proprietari degli immobili fatti oggetto delle procedure di acquisizione in via coattiva o bonaria»;

b) ai commi 2 e 3, le parole «degli immobili espropriati» sono sostituite dalle seguenti: «degli immobili anzidetti»;

c) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Il diritto di prelazione può altresì essere esercitato in forma congiunta dai soggetti di cui all'articolo 61-bis, secondo e terzo comma, secondo l'ordine di graduatoria spettante a quello più favorito».

a) da uno o più aventi diritto alla prelazione di unità immobiliari ricadenti nello stesso ambito di intervento unitario funzionale di ricostruzione;

*b)* da uno o più aventi diritto alla prelazione di unità Immobiliari ricadenti in ambiti diversi di intervento unitario funzionale di ricostruzione;

*c)* da uno o più soggetti, parte dei quali aventi diritto alla prelazione secondo le precedenti lettere *a)* e *b)* e altri aventi comunque titolo ai contributi previsti dalla legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63»;

*d)* il comma 7, è sostituito dal seguente:

«7. In caso di decesso dell'avente titolo alla prelazione delle nuove unità immobiliari ricostruite prima che sia stato perfezionato l'atto di cessione in proprietà, subentra nel relativo rapporto, anche in deroga al divieto di cumulo di cui all'articolo 48 della legge regionale 24 aprile 1978, n. 25, uno dei successori, il quale agisce, munito di procura, in nome e nell'interesse proprio e degli altri, ovvero agisce per conto degli altri, esonerando l'Amministrazione regionale da ogni responsabilità nei confronti degli stessi. In tale ultimo caso deve intendersi che il soggetto stipulante abbia facoltà di individuare gli altri successori aventi diritto con separata dichiarazione di nomina da prodursi a norma di legge»;

*e)* al comma 13, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

« nel caso di ambiti unitari appaltati con lotti distinti e successivi, agli effetti dell'indicizzazione si fa riferimento alla data di consegna dei lavori all'impresa esecutrice dell'ultimo lotto dei lavori»;

*f)* dopo il comma 13, è aggiunto il seguente:

«13-bis. Qualora gli ambiti di intervento unitario di ricostruzione siano formati anche da schiere edilizie continue, dal costo indicato al comma 13 vanno altresì detratte le spese sostenute per il consolidamento strutturale dei fabbricati attigui alla schiera edilizia inseriti nel perimetro degli ambiti stessi»;

*g)* il comma 15, è sostituito dal seguente:

«15. Nei casi di cui al comma 5 il contributo da porre in detrazione dal costo dell'intervento è determinato nella misura stabilita dall'articolo 46, avuto riguardo alle esigenze abitative del nucleo familiare risultante dalla somma dei componenti i nuclei familiari dei richiedenti, salvo i casi in cui il diritto di prelazione è esercitato per una unità immobiliare:

*a)* in forma congiunta da soggetti legati da vincolo attuale di coniugio, ai sensi dell'articolo 61-bis, secondo comma, casi per i quali si ha riguardo alle esigenze abitative del loro nucleo familiare incrementato di due componenti;

*b)* in forma congiunta da un solo soggetto avente diritto di prelazione su più unità immobiliari, ai sensi dell'articolo 61-bis, terzo comma, casi per i quali si ha riguardo alle esigenze abitative del suo nucleo familiare»;

*h)* dopo il comma 18, sono aggiunti i seguenti:

«18-bis. Qualora il Comune accerti la presenza di vizi esecutivi o uno stato di degrado che comprometta la fruibilità delle unità immobiliari ricostruite, al prezzo di cessione è applicata una riduzione pari all'ottanta per cento dell'importo, risultante da perizia tecnico-estimativa del Comune, ritenuto necessario per eliminare i vizi ed i difetti riscontrati.

18-ter. Avverso la determinazione del Comune riguardo alla riduzione del prezzo di cessione, è data facoltà agli interessati di ricorrere entro trenta giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento alla Segreteria generale straordinaria che si pronuncia sul ricorso entro i successivi sessanta giorni.

18-quater. La riduzione del prezzo di cessione di cui ai commi 18-bis e 18-ter è incompatibile con i benefici recati dall'articolo 104 della legge regionale n. 50 del 1990.

18-quinquies. Anche in deroga alle previsioni contenute nel presente articolo, la cessione in proprietà delle unità immobiliari ricostruite in favore dei soggetti muniti dei requisiti previsti dall'articolo 42, o dall'articolo 10 della legge regionale 17 giugno 1978, n. 70, e loro successive modifiche ed integrazioni, è disposta, eventualmente anche nei confronti dei successori per causa di morte, senza alcun onere di versamento del prezzo di cessione di cui ai commi 12 e seguenti, ancorché le unità immobiliari oggetto di cessione abbiano superfici eccedenti i parametri per le esigenze abitative stabiliti dall'Amministrazione regionale.

18-sevies. Le disposizioni contenute nel comma 18-quinquies trovano applicazione anche per i soggetti indicati all'articolo 55, esclusi i proprietari delle unità produttive affittate a terzi titolari di impresa, nonché in favore dei soggetti titolari degli edifici adibiti agli usi di cui all'articolo 47 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, e successive modificazioni ed integrazioni.

18-septies. Nei confronti dei soggetti cui siano stati concessi i contributi della presente legge per la ricostruzione o l'acquisto di unità immobiliari al di fuori del perimetro degli ambiti di intervento unitario funzionale di ricostruzione, nonché dei soggetti titolari di unità immobiliari censite catastalmente come unità produttive nelle quali, peraltro, alla data del 6 maggio 1976, non veniva esercitata alcuna attività produttiva, né da parte del proprietario né da parte di terzi, è consentito l'esercizio del diritto di prelazione sulle unità immobiliari ricostruite senza tuttavia far luogo alle detrazioni contributive ed alle agevolazioni di carattere economico previste dai commi 13 e seguenti del presente articolo. Nella graduatoria di cui all'articolo 28 i soggetti anzidetti seguono l'ultima categoria di aventi diritto alla cessione agevolata delle unità immobiliari, e tra di essi è data precedenza a coloro che devono versare un più elevato prezzo di cessione.

18-octies. In deroga alle disposizioni contenute nel comma 18-septies, nei confronti dei soggetti titolari di unità immobiliari censite catastalmente come unità produttive nelle quali, alla data del 6 maggio 1976, non veniva temporaneamente esercitata, per comprovate cause, alcuna attività, si fa luogo alle detrazioni contributive, determinate sulla base delle superfici catastali andate distrutte o demolite a causa degli eventi sismici ed alle altre agevolazioni di carattere economico previste dai commi 13 e seguenti del presente articolo. Nella graduatoria di cui all'articolo 28 i soggetti anzidetti sono collocati nelle posizioni derivanti dall'applicazione delle vigenti disposizioni».

#### Art. 9.

1. In relazione alle nuove categorie di aventi diritto all'esercizio del diritto di prelazione sulle unità immobiliari ricostruite negli ambiti di intervento unitario, introdotte dall'articolo 8, il Comune può disporre, con propria deliberazione, la modifica della graduatoria eventualmente formata ai sensi dell'articolo 28 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, sempreché alla data di entrata in vigore della presente legge non siano stati ancora perfezionati gli atti di cessione in proprietà delle unità immobiliari ricostruite.

#### Art. 10.

1. L'articolo 30 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, così come da ultimo modificato dall'articolo 11 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, è sostituito dal seguente:

#### «Art. 30.

1. Le nuove unità immobiliari rimaste disponibili per mancato esercizio del diritto di prelazione, di cui all'articolo 27, o per altra causa, entrano a far parte del patrimonio disponibile del Comune e sono cedute, eventualmente anche in deroga alle disposizioni vigenti sull'alienazione dei beni patrimoniali, nell'ordine:

*a)* ai soggetti che non hanno esercitato il diritto di prelazione o che vi hanno rinunciato in rapporto alla cessione di unità immobiliari ricadenti in un qualunque ambito di intervento unitario funzionale realizzato nel territorio comunale;

*b)* ai soggetti che hanno comunque titolo ai benefici del Titolo III;

*c)* a ogni altro soggetto, anche privo di contributo.

2. Per i soggetti indicati al comma 1, lettera *a)*, la cessione delle unità immobiliari rimaste disponibili è disposta verso corresponsione del prezzo determinato ai sensi dell'articolo 27.

3. Per l'acquisto delle unità immobiliari rimaste disponibili da parte dei soggetti indicati al comma 1, lettera *b)*, trovano applicazione le disposizioni contenute nell'articolo 55 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, così come sostituito dall'articolo 50 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2 e successive modificazioni ed integrazioni.

4. I corrispettivi di cessione introitati dal Comune ai sensi del presente articolo sono versati al Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia.

5. Le unità immobiliari contemplate dal presente articolo, per le quali non si sia fatto luogo alla cessione in proprietà, sono assegnate dai Comuni in locazione semplice ai soggetti richiamati al comma 1, qualora si tratti di abitazioni, ovvero in affitto ad imprenditori, professionisti o lavoratori autonomi nel caso in cui si tratti di vani destinati ad uso diverso dall'abitazione».

#### Art. 11.

1. Ai soggetti muniti di personalità giuridica, ma privi di soggettività fisica, titolari alla data del 6 maggio 1976 del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento su edifici colpiti dagli eventi sismici esclusivamente destinati ad uso di abitazione, è riconosciuto il contributo previsto dall'articolo 46 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, commisurato alle esigenze abitative di un nucleo familiare di quattro persone.

2. La domanda di contributo è presentata al Sindaco del Comune territorialmente competente nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. La domanda di contributo può essere presentata anche dai titolari degli edifici gravemente danneggiati dagli eventi sismici e non ancora demoliti nella loro consistenza materiale. In tal caso, la concessione del contributo resta comunque subordinata all'avvenuta demolizione dell'edificio ordinata dalla competente autorità sindacale per motivi statici o di non convenienza economica al recupero dell'edificio stesso.

4. La concessione del contributo è subordinata in ogni caso alla stipula di una convenzione con l'Amministrazione comunale, di durata non inferiore a quindici anni, intesa a soddisfare le necessità di soggetti privi di abitazione o altre esigenze di carattere sociale individuate dalla stessa Amministrazione comunale con deliberazione consiliare.

5. I contributi previsti dal presente articolo sono concessi per la ricostruzione di un solo alloggio, ancorché i soggetti indicati al comma 1 abbiano perduto più alloggi a causa degli eventi sismici; gli stessi contributi non possono essere cumulati per il medesimo alloggio con altri contributi previsti dalle leggi regionali di intervento nelle zone terremotate o da altre leggi.

6. Per l'istruttoria delle domande di contributo trovano applicazione le disposizioni del Capo I del Titolo III della legge regionale n. 63/1977.

#### Art. 12.

1. L'articolo 47, secondo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, così come da ultimo modificato dall'articolo 13 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, è soppresso.

#### Art. 13.

1. In via di interpretazione autentica, il periodo di due anni di residenza richiesto dall'articolo 48, primo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, deve intendersi utilmente compiuto ai fini contributivi anche quando è stato maturato in più Comuni delimitati ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30.

2. Sono fatti salvi a tutti gli effetti i contributi concessi ai sensi dell'articolo 48, primo comma, della legge regionale n. 63/1977, a favore di soggetti che, in possesso di ogni altro requisito prescritto, abbiano maturato alla data del 6 maggio del 1976 almeno un biennio di residenza, anche di fatto, in uno o più Comuni delimitati ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della legge regionale n. 30/1977.

3. L'articolo 30 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, è abrogato.

#### Art. 14.

1. In deroga alle disposizioni contenute nell'articolo 33 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, così come modificato dall'articolo 46 della legge regionale 2 maggio 1988, n. 26, i contributi previsti dall'articolo 48, secondo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977,

n. 63, così come da ultimo modificato dall'articolo 15 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, possono essere concessi in favore di coloro che, in presenza di ogni altro requisito di legge, abbiano acquistato in costanza di procedimento contributivo, prima della data di entrata in vigore della presente legge, da un componente del nucleo familiare, un alloggio adeguato a soddisfare le necessità abitative del nucleo familiare medesimo.

2. I provvedimenti di diniego dei contributi eventualmente adottati sulle relative domande, prima dell'entrata in vigore della presente legge, nei casi indicati al comma 1, sono annullati e, per l'effetto, le domande stesse sono utili ai fini della concessione dei contributi ivi previsti.

#### Art. 15.

1. I contributi previsti dal Titolo III, Capi I e II, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modifiche ed integrazioni, possono essere concessi, anche in via di sanatoria, per il ricavo di alloggi nelle porzioni degli edifici adibite a soffitta, in conformità alle norme urbanistico-edilizie.

2. Il contributo è determinato nella misura dell'ottanta per cento dell'importo cui l'interessato avrebbe titolo in forza della legge regionale n. 63/1977, avuto riguardo ai prezzi massimi stabiliti ai sensi dell'articolo 46, terzo comma, della medesima legge regionale n. 63 del 1977, e riferiti alla data di emissione del decreto di concessione. Qualora peraltro i contributi sono concessi in via di sanatoria, si ha riguardo agli indici parametrici vigenti alla data di inizio dei lavori di ricavo degli alloggi nelle porzioni degli edifici adibite a soffitta.

3. Rimangono fermi i contributi ventennali costanti dell'otto per cento previsti dalle vigenti disposizioni sulla parte di spesa determinata ai sensi dell'articolo 46 della legge regionale n. 63/1977, e non coperta dal contributo in conto capitale cui l'interessato avrebbe titolo in forza della legge regionale n. 63/1977.

4. Possono accedere ai benefici previsti dal presente articolo solamente i titolari delle domande non ancora definite alla data di entrata in vigore della presente legge attraverso l'adozione del provvedimento di concessione del contributo.

5. Nelle ipotesi in cui le superfici relative alle porzioni di edificio adibite a soffitta siano state computate come superfici utili non residenziali ai fini della determinazione dei contributi in favore dei proprietari degli alloggi sottostanti, le disposizioni del presente articolo trovano nondimeno applicazione a condizione che le superfici rese autonomamente abitabili eccedano i parametri cui sono rapportate le esigenze alloggiative dei nuclei familiari dei proprietari degli alloggi sottostanti.

#### Art. 16.

1. Le domande presentate in termini prima della data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 49 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, sono considerate utili ai fini della concessione dei relativi contributi anche da parte del Sindaco del Comune di residenza alla data del 6 maggio 1976 del coniugé non istante, qualora il coniugé richiedente esprima, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'intenzione di voler utilizzare nel predetto Comune il contributo per costruire o acquistare il nuovo alloggio da destinare al soddisfacimento delle esigenze abitative proprie e del nucleo familiare.

#### Art. 17.

1. I benefici concessi ai sensi dell'articolo 56 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, anteriormente alla data di entrata in vigore della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, nella misura ridotta del cinquanta per cento, possono essere integrati fino alla misura del settantacinque per cento prevista dalla novella introdotta dall'articolo 41 della legge regionale n. 35/1979, su domanda degli interessati o dei loro successori per causa di morte da presentarsi al Comune entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. I provvedimenti di concessione dei contributi eventualmente assunti in conformità alle disposizioni del comma 1, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono fatti salvi a tutti gli effetti.

3. I provvedimenti di autotutela eventualmente adottati prima della data di entrata in vigore della presente legge con riferimento ai provvedimenti di concessione dei contributi fatti salvi a norma del comma 1 sono annullati e, per l'effetto, le somme eventualmente versate dagli interessati in seguito all'adozione del provvedimento di autotutela sono loro restituite.

#### Art. 18.

1. Nel testo dell'articolo 61-bis della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, così come da ultimo modificato dall'articolo 20 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50:

a) il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Allo stesso modo, anche un solo avente diritto a più contributi previsti dal Titolo III, può chiedere di costruire un'unica unità abitativa mediante concessione cumulativa»;

b) il quinto comma è sostituito dal seguente:

«Nel caso di cui al terzo comma, il contributo da concedersi cumulativamente all'unico avente diritto viene determinato nella misura del sessanta per cento se nel cumulo confluiscono più contributi ai sensi dell'articolo 50 e nella misura prevista dall'articolo 46 se nel cumulo confluiscono altri contributi previsti dal Titolo III. Sulla parte di spesa — determinata ai sensi dell'articolo 46 — e non coperta dal contributo in conto capitale vengono inoltre concessi annualmente dei contributi ventennali costanti pari all'otto per cento».

#### Art. 19.

1. All'articolo 68, terzo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, così come da ultimo modificato dall'articolo 24 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di morte o rinuncia dei soggetti anzidetti dopo la concessione del finanziamento regionale, l'assegnazione degli alloggi è effettuata, anche in deroga alle disposizioni contenute nell'articolo 47 della legge regionale 1° settembre 1982, n. 75, così come modificato dall'articolo 20 della legge regionale 30 maggio 1988, n. 37, a soggetti residenti privi di alloggio».

#### Art. 20.

1. In via di interpretazione autentica, le opere il cui finanziamento è subordinato alla previa stipulazione da parte del proprietario della convenzione prevista dall'articolo 75, terzo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, per il mantenimento della destinazione al pubblico servizio per un periodo non inferiore a dieci anni, sono considerate a tutti gli effetti opere di pubblica utilità.

#### Art. 21.

1. All'articolo 75, terzo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In presenza di comprovati motivi l'Assessore delegato alla ricostruzione, previa deliberazione della Giunta regionale, sentito il Comune nel cui territorio è situata l'opera, può autorizzare, prima della scadenza della predetta convenzione, l'alienazione ovvero il cambiamento anche parziale della precedente destinazione».

#### Art. 22.

1. Avuto riguardo a quanto disposto dall'articolo 1, ultimo comma, della legge 8 agosto 1977, n. 546, la Segreteria generale straordinaria è autorizzata a disporre anche in via di sanatoria ed in deroga alle norme procedurali vigenti per il finanziamento delle opere pubbliche, atti di impegno della spesa a valere sui fondi autorizzati dalla Giunta regionale

prima dell'entrata in vigore della presente legge con le deliberazioni di approvazione dei programmi delle opere ed impianti pubblici degli Enti diversi dai Comuni, ai sensi del combinato disposto degli articoli 20, 40, 75 e 76 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e loro successive modificazioni ed integrazioni, ancorché gli Enti interessati abbiano già realizzato, alla predetta data, nei limiti dell'importo assegnato dalla Giunta regionale, opere non autorizzate di natura complementare all'opera principale, senza provvedere ad adottare previamente una variazione al proprio programma.

#### Art. 23.

1. Nei limiti e con le modalità stabilite dall'articolo 2 della legge regionale 24 gennaio 1978, n. 7, così come modificato dagli articoli 1 e 2 della legge regionale 5 luglio 1978, n. 78, ed integrato dall'articolo 14 della legge regionale 2 settembre 1981, n. 57, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere a proprio carico le spese per la fornitura diretta ai vigili volontari ausiliari di generi alimentari, sostenuta anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge dagli Enti, Comuni e Comunità presso i quali i predetti vigili hanno prestato la loro opera, anche in difetto della previa autorizzazione della Segreteria generale straordinaria.

#### Art. 24.

1. Salvo quanto previsto dal comma 5, le domande di contributo utilmente presentate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi delle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30, e 23 dicembre 1977, n. 63, e loro successive modificazioni ed integrazioni, sono valide ai fini della concessione dei benefici contributivi a condizione che vengano confermate per iscritto dagli interessati entro novanta giorni dalla predetta data. Si intendono per soggetti interessati coloro che abbiano presentato domanda di contributo per la riparazione, l'acquisto o la ricostruzione di edifici destinati ad uso di abitazione o ad uso misto non appartenenti ad Enti pubblici.

2. La conferma di cui al comma 1 attiene alle domande che, sebbene accolte, non siano state seguite, per qualunque causa, entro la data di entrata in vigore della presente legge, dal provvedimento di concessione dei contributi in conto capitale. Sono soggette a conferma anche le domande presentate in via di ripetizione dai successori per causa di morte, ai sensi degli articoli 15, quinto comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e 54 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, e loro successive modificazioni ed integrazioni.

3. La conferma delle domande va effettuata con istanza prodotta al Comune presso il quale è stata presentata la domanda originaria ed è valida ai fini dell'eventuale emissione sia del provvedimento di concessione del contributo in conto capitale che di quello di concessione del contributo in conto interessi o in annualità costanti. Copia dell'atto di conferma è trasmessa alla Segreteria generale straordinaria per i provvedimenti di competenza.

4. Le domande non confermate entro il termine di cui al comma 1 decadono di diritto e sono definitivamente archiviate.

5. L'onere della conferma è escluso:

a) per i titolari delle domande di contributo relative agli edifici che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino ancora inseriti negli ambiti di intervento unitario individuati ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni. Sono equiparati ai titolari di domanda i soggetti che hanno manifestato l'adesione all'invito del Sindaco entro il 2 luglio 1987, come indicato dall'articolo 2, comma 3, della legge regionale 7 settembre 1990, n. 44;

b) per i titolari delle domande di intervento pubblico di riparazione e di ricostruzione, ai sensi dell'articolo 6, secondo comma, lettera a), della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e, rispettivamente, dell'articolo 42, ottavo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e loro successive modificazioni ed integrazioni, qualora alla data di entrata in vigore della presente legge risulti esser stato già affidato l'incarico di progettazione;

c) per i titolari delle domande di contributo che abbiano il diritto di prelazione sulle unità immobiliari ricostruite negli ambiti di intervento unitario, ai sensi dell'articolo 27, comma 1, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, così come da ultimo modificato dall'articolo 8, comma 1, lettera a), della presente legge;

d) per i titolari delle domande di contributo che non possono esercitare il diritto di prelazione all'interno degli ambiti unitari di intervento per la mancata ricostruzione delle loro unità immobiliari distrutte o demolite a causa degli eventi sismici;

e) per i titolari delle domande di contributo che intendono acquistare dal Comune, ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, così come sostituito dall'articolo 10 della presente legge, gli alloggi realizzati negli ambiti edilizi di intervento unitario e rimasti disponibili per mancato esercizio del diritto di prelazione o per altra causa;

f) per i titolari delle domande originariamente non accoglibili e rese successivamente valide per l'ottenimento dei contributi dalle disposizioni recate dalla presente legge.

6. In via di interpretazione autentica delle disposizioni di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976, la semplice presentazione della domanda, ancorché confermata a norma del presente articolo, non dà titolo all'ottenimento del contributo, pur in presenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi prescritti. Alle domande ammissibili a contributo è dato corso compatibilmente con le risorse finanziarie destinate dal bilancio regionale.

#### Art. 25.

1. I termini per la ripetizione delle domande di contributo, ai sensi degli articoli 15, quinto comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 e 54 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, e loro successive modificazioni ed integrazioni, da parte dei successori per causa di morte dei soggetti deceduti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono riaperti per novanta giorni a decorrere dalla predetta data.

2. Le domande eventualmente ripetute dai soggetti legittimati, prima dell'entrata in vigore della presente legge, oltre i termini utili, sono fatte salve a tutti gli effetti ancorché presentate dopo il termine del 31 dicembre 1991 previsto dall'articolo 76, comma 1, della legge regionale 11 settembre 1991, n. 48.

3. Per le successioni per causa di morte che si aprono, dopo la data di entrata in vigore della presente legge, rimane fermo il termine semestrale di ripetizione delle domande di contributo stabilito dall'articolo 56 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2.

4. I commi 1 e 3 dell'articolo 76 della legge regionale n. 48/1991 sono abrogati.

#### Art. 26.

1. Ogni qualvolta le leggi regionali d'intervento nelle zone terremotate sanciscano il rimborso di somme non dovute per effetto dell'annullamento di provvedimenti di autotutela assunti con riferimento a provvedimenti di concessione di contributi poi resi validi in forza di espressa disposizione di legge, il rimborso ha luogo su istanza degli interessati o dei loro successori per causa di morte da presentarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della relativa previsione normativa. Per le previsioni normative recate da leggi anteriori alla presente, il termine di sei mesi decorre dall'entrata in vigore della presente legge.

#### Capo II

NORME DI MODIFICA, DI INTEGRAZIONE E DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA DI ALTRE LEGGI REGIONALI DI INTERVENTO NELLE ZONE COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI DEL 1976.

#### Art. 27.

1. Nei casi previsti dall'articolo 4, commi dal quarto al sesto, della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, la possibilità di transitare dalla disciplina contributiva della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, a quella della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, è riconosciuta anche

a favore di coloro che siano stati ammessi ai benefici della citata legge regionale n. 30 del 1977 con decreto del Presidente della Giunta regionale assunto ai sensi dell'articolo 69 della legge regionale n. 35/1979, in qualità di successori di soggetti nei cui confronti sia stata dichiarata con sentenza la morte presunta.

2. La domanda di contributo ai sensi della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, va presentata dagli interessati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. I contributi da concedere agli interessati sono i medesimi che sarebbero spettati al soggetto nei cui confronti sia stata pronunciata con sentenza la dichiarazione di morte presunta.

4. Le domande di contributo ai sensi della legge regionale n. 63/1977, eventualmente presentate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, in conformità alle disposizioni del comma 1, sono fatte salve agli effetti della concessione dei contributi.

5. I provvedimenti di diniego dei contributi eventualmente adottati sulle domande indicate al comma 4 sono annullati e, per l'effetto, le domande stesse sono valide ai fini della concessione dei contributi della legge regionale n. 63/1977.

#### Art. 28.

1. Nei limiti di quanto previsto dal decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 aprile 1980, n. 085/S.G.S., e successive modificazioni ed integrazioni, i contributi per spese di demolizione ivi previsti spettano anche a coloro cui sia stata comunque notificata, prima dell'entrata in vigore della presente legge, l'ordinanza di demolizione degli edifici colpiti dagli eventi sismici del 1976, ancorché essi risultino privi del requisito della proprietà degli edifici stessi alla data del 6 maggio 1976.

2. La domanda di contributo è presentata al Comune nel cui territorio erano situati gli edifici posti in demolizione a seguito di ordinanza sindacale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

#### Art. 29.

1. La competenza del Segretario generale straordinario alla nomina dei collaudatori prevista dall'articolo 11, ultimo comma, della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, è estesa alle opere indicate nell'articolo 6 della legge regionale 20 giugno 1983, n. 63.

2. I provvedimenti eventualmente assunti dal Segretario generale straordinario prima della data di entrata in vigore della presente legge, in conformità alle previsioni di cui al comma 1, sono fatti salvi a tutti gli effetti.

#### Art. 30.

1. All'articolo 47, secondo comma, della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In presenza di comprovati motivi l'Assessore delegato alla ricostruzione, previa deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente Autorità religiosa, può autorizzare, prima della scadenza del periodo anzidetto, l'alienazione ovvero il cambiamento anche parziale della precedente destinazione».

#### Art. 31.

1. L'erogazione dei finanziamenti relativi agli interventi sugli edifici non di proprietà pubblica adibiti agli usi di cui agli articoli 47 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, e 40 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, e loro successive modificazioni ed integrazioni, è disposta normalmente sulla base della contabilità dei lavori regolarmente tenuta, anche in difetto di ogni altra documentazione comprovante le spese sostenute dal beneficiario.

2. I provvedimenti di spesa eventualmente assunti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge in conformità alle previsioni di cui al comma 1 sono fatti salvi a tutti gli effetti.

3. È abrogato l'articolo 67 della legge regionale 11 settembre 1991, n. 48.

## Art. 32.

1. Qualora la ricostruzione in sito degli immobili adibiti agli usi previsti dall'articolo 47 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, sia impedita dalle vigenti disposizioni di legge o dalle prescrizioni degli strumenti urbanistici, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai soggetti interessati i finanziamenti necessari per far fronte alle spese di acquisto del diritto di proprietà di edifici, anche da ristrutturare, adattare, trasformare e completare al fine di renderli funzionali agli usi predetti.

2. La spesa a carico dell'Amministrazione regionale comprende pure una quota per spese tecniche, nei limiti percentuali previsti dall'articolo 79 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, così come modificato dall'articolo 25 della legge regionale 2 maggio 1988, n. 26, calcolata sulle spese relative agli eventuali lavori di ristrutturazione, adattamento, trasformazione e completamento degli edifici acquistati dai soggetti interessati.

3. Qualora il negozio di acquisto riguardi il diritto di proprietà su edifici inseriti negli elenchi approvati ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 e fatti oggetto di intervento pubblico di riparazione, i lavori di ristrutturazione, adattamento, trasformazione e completamento sono autorizzati, ove occorra, anche in deroga dalle disposizioni previste dall'articolo 3 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55.

4. Possono accedere ai finanziamenti previsti dal presente articolo i soggetti titolari di domande già presentate in tempo utile, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 47 della legge regionale n. 35/1979. Le eventuali domande presentate erroneamente dai soggetti non legittimati sono valide ai fini della concessione dei relativi finanziamenti a favore dei titolari effettivi, alla data degli eventi sismici, degli edifici distrutti o demoliti, previa presentazione alla Segreteria generale straordinaria della istanza di volturazione della domanda da parte dei titolari predetti.

## Art. 33.

1. In deroga alle vigenti disposizioni, il contributo previsto dall'articolo 66 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, è cumulabile con i benefici in conto capitale recati dalle leggi regionali per il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati e viene concesso ponendo in detrazione dal costo delle opere previste dal progetto gli importi già erogati in base alle citate leggi regionali, sempreché non superino l'importo di lire dieci milioni.

2. I provvedimenti di diniego dei benefici di cui all'articolo 66 della legge regionale n. 35/1979, eventualmente assunti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge per ragioni di cumulo sono annullati e, per l'effetto, le relative domande sono considerate utili ai fini della concessione dei predetti benefici.

3. Nei casi indicati al comma 1, i contributi previsti dall'articolo 66 della legge regionale n. 35/1979, possono essere concessi anche in via di sanatoria, a fronte di lavori già iniziati o completati alla data di entrata in vigore della presente legge.

## Art. 34.

1. Nel caso di edifici in comproprietà, demoliti o distrutti dagli eventi sismici, il contributo previsto dall'articolo 66 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, può essere concesso, anche in via di sanatoria, al comproprietario richiedente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 39 della legge regionale n. 35/1979, anche se la situazione che dà origine all'esigenza di superamento delle barriere architettoniche, è propria del nucleo familiare di altro comproprietario non richiedente.

2. Il beneficio di cui al comma 1 può essere concesso anche in via integrativa qualora, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia stato già emesso il decreto di concessione del contributo in conto capitale.

3. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, sono fatte salve le domande già presentate, prima della data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 66 della citata legge regionale n. 35/1979.

## Art. 35.

1. All'articolo 55 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, così come sostituito dall'articolo 50 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Non possono conseguire i benefici indicati dal presente articolo i negozi di acquisto che abbiano ad oggetto un alloggio già appartenuto in qualunque tempo a soggetti legati all'acquirente da un vincolo di coniugio, di parentela entro il quarto grado o di affinità entro il secondo grado».

## Art. 36.

1. I benefici previsti dall'articolo 19 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, così come sostituito dall'articolo 43 della legge regionale 2 maggio 1988, n. 26, spettano anche a coloro che, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano acquistato in tempo utile solamente una quota del diritto di proprietà di un alloggio danneggiato dagli eventi sismici, sempreché la quota rimanente appartenga alla predetta data al coniuge del richiedente e l'alloggio, dopo l'intervento, venga utilizzato per soddisfare le esigenze abitative del beneficiario e del suo nucleo familiare.

2. La concessione dei benefici indicati al comma 1 è subordinata al possesso da parte del richiedente di ogni altro requisito richiesto dall'articolo 19 della legge regionale n. 2/1982.

3. I provvedimenti di diniego dei contributi eventualmente adottati sulle relative domande anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge sono annullati e, per l'effetto, le domande stesse sono utili ai fini della concessione dei benefici indicati al comma 1.

## Art. 37.

1. I benefici di cui al Capo III della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, possono essere concessi anche in favore dei soggetti che, prima della data di entrata in vigore della presente legge, abbiano acquistato più alloggi inseriti in un unico edificio danneggiato dagli eventi sismici, ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, così come sostituito dall'articolo 43 della legge regionale 2 maggio 1988, n. 26, a condizione che presentino un progetto di riparazione inteso a ricavare dall'edificio acquistato un solo alloggio per le necessità abitative proprie e del nucleo familiare e che sussista ogni altro requisito prescritto.

2. I provvedimenti di diniego dei contributi eventualmente adottati sulle relative domande, prima dell'entrata in vigore della presente legge, nei casi indicati al comma 1, sono annullati e, per l'effetto, le domande stesse sono utili ai fini della concessione dei contributi ivi previsti.

## Art. 38.

1. In via di interpretazione autentica, la disposizione di cui all'articolo 33, primo comma, della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, non trova applicazione quanto l'alloggio posseduto dal richiedente, insediato sul territorio con autorizzazione edilizia provvisoria a seguito degli eventi sismici del 1976, risulti privo di caratteristiche di definitività e tuttora sprovvisto del certificato di abitabilità.

## Art. 39.

1. Le domande intese ad ottenere i benefici previsti dall'articolo 40 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, pervenute alla Segreteria generale straordinaria entro il 31 dicembre 1991 sono valide agli effetti della concessione del relativo finanziamento regionale.

2. I benefici previsti dall'articolo 40 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, sono cumulabili con i contributi annui costanti di cui alle leggi regionali 7 marzo 1983, n. 20, e 15 giugno 1984, n. 19, e loro successive modificazioni ed integrazioni, sempreché siano diretti a realizzare nello stesso edificio opere prive di finanziamento ritenute necessarie per consentire la completa funzionalità dell'edificio stesso.

3. Possono conseguire altresì i benefici previsti dall'articolo 40 della legge regionale n. 2/1982, anche coloro che, già ammessi per le stesse opere a un contributo da parte dello Stato o di altro ente pubblico, vi rinunziano ovvero decadano, sempreché si tratti di contributi le cui modalità di erogazione non consentano al beneficiario di intraprendere l'opera con una adeguata copertura finanziaria ed i lavori per i quali è stata presentata domanda ai sensi dell'articolo 40 della legge regionale n. 2/1982 non risultino iniziati alla data di concessione del finanziamento.

4. I provvedimenti di diniego dei benefici di cui all'articolo 40 della legge regionale n. 2/1982, eventualmente assunti prima della data di entrata in vigore della presente legge nei casi descritti al comma 2, per ragioni di cumulo, sono annullati e, per l'effetto, le relative domande, sussistendo ogni altro requisito, sono considerate utili ai fini della concessione dei predetti benefici.

5. Le domande presentate ai sensi dell'articolo 40 della legge regionale n. 2/1982, in base alle quali sia stata erroneamente disposta, prima dell'entrata in vigore della presente legge, l'assegnazione di massima di un finanziamento integrativo a copertura degli oneri connessi alla realizzazione di perizie suppletive e di variante, sono valide agli effetti del conseguimento definitivo del finanziamento medesimo per sopperire alle spese necessarie alla realizzazione di progetti di completamento ritenuti necessari a conferire adeguata funzionalità agli edifici oggetto di intervento.

6. Le autorizzazioni di spesa disposte dalla Giunta regionale prima del 31 dicembre 1990, ai sensi dell'articolo 40 della legge regionale n. 2/1982, ad integrazione di precedenti autorizzazioni per far fronte agli oneri connessi alla realizzazione di perizie suppletive e di variante, sono valide ancorché l'importo delle perizie superi quello del progetto originario e sono utili anche ai fini della copertura finanziaria di progetti di completamento con le caratteristiche di cui al comma 5.

7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche in deroga al disposto di cui all'articolo 55 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53.

#### Art. 40.

1. Le domande presentate nei termini prima della data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 48 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, relative ad edifici o porzioni di edificio adibiti a casa canonica ed uffici di ministero pastorale, sono valide ai fini dell'applicazione delle disposizioni recate dall'articolo 47 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, ancorché i lavori di recupero degli edifici medesimi non risultino iniziati o completati alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 2/1982.

#### Art. 41.

1. Il termine fissato dall'articolo 1, primo comma, della legge regionale 30 agosto 1984, n. 45, già prorogato da ultimo al 31 dicembre 1992 dall'articolo 4 della legge regionale 1 settembre 1989, n. 24, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1994.

#### Art. 42.

1. Le disposizioni previste dall'articolo 47 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, e successive modificazioni ed integrazioni, sono estese, con le modifiche recate dal presente articolo, ai soggetti titolari di edifici fatti oggetto di intervento pubblico di riparazione ai sensi degli articoli 6, primo comma, lettera a), e 11 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e loro successive modificazioni ed integrazioni; i quali, prima dell'entrata in vigore della presente legge, siano incorsi nella decadenza dai contributi per inutile decorso dei termini di ultimazione lavori.

2. Ai fini della riammissione ai contributi regionali i termini per la presentazione delle domande di cui ai commi sesto e settimo del surrichiamato articolo 47 sono riaperti, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, per novanta giorni: il termine di un anno per l'esecuzione dei lavori previsto dall'ottavo comma dell'articolo 47 della legge regionale n. 53/1984, termine da ultimo prorogato al 31 dicembre 1990 dall'articolo 6 della legge regionale 1° settembre 1989, n. 24, è ulteriormente prorogato al 30 giugno 1994.

3. Alla domanda di riammissione possono altresì provvedere i successori per causa di morte dell'originario titolare dell'edificio.

4. Sono fatte salve le domande di riammissione ai contributi eventualmente presentate, prima dell'entrata in vigore della presente legge, dai soggetti indicati ai commi 1 e 3, ai sensi dell'articolo 47 della legge regionale n. 53/1984, oltre i termini utili ivi fissati, così come da ultimo riaperti con l'articolo 56 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50; le domande già respinte per ragioni di tardività possono essere ripresentate entro i termini di cui al comma 2.

5. Le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione anche nei confronti dei soggetti indicati al quinto comma dell'articolo 2 della legge regionale 24 febbraio 1986 n. 9 nel caso in cui il termine ivi fissato sia inutilmente scaduto.

6. Rimangono fermi i provvedimenti dichiarativi della decadenza dai contributi, sia in conto capitale che in conto interessi o in annualità costanti, eventualmente già adottati, prima dell'entrata in vigore della presente legge, nei confronti dei soggetti indicati ai commi 1, 3 e 5.

7. Nei confronti dei medesimi soggetti indicati ai commi 1, 3 e 5, i provvedimenti di concessione dei contributi sul costo delle opere di cui all'articolo 5, primo comma, lettere b) e c), della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, possono essere assunti anche in pendenza della definizione del procedimento di riammissione ai contributi stessi, e sono soggetti a conferma dopo che gli interessati abbiano soddisfatto la condizione relativa all'esecuzione dei lavori autorizzati, almeno nei limiti del minimo abitabile, entro il termine indicato al comma 2.

8. Sono altresì fatte salve ai fini dell'emissione dei provvedimenti di riammissione ai contributi previsti dall'articolo 47 della legge regionale n. 53/1984, le domande eventualmente presentate fuori termine, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, dai soggetti beneficiari dei contributi previsti dalle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30, e 23 dicembre 1977, n. 63, e loro successive modificazioni ed integrazioni, comunque incorsi, prima della predetta data, nella decadenza dai contributi per inutile decorso del termine di ultimazione lavori, i quali abbiano soddisfatto la condizione relativa all'esecuzione dei lavori autorizzati, almeno nei limiti del minimo abitabile, entro il 31 dicembre 1990.

9. I provvedimenti di riammissione ai contributi eventualmente assunti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 47 della legge regionale n. 53/1984, nei confronti dei soggetti richiamati al comma 8, sulla base di domande presentate oltre i termini di legge, sono fatti salvi a tutti gli effetti.

10. Nei casi di omessa presentazione alla Segreteria generale straordinaria delle domande di riammissione ai contributi in conto interessi o in annualità costanti, prima dell'entrata in vigore della presente legge, da parte dei soggetti richiamati al comma 8, i medesimi possono nondimeno conseguire il relativo provvedimento producendo copia della domanda presentata al Comune sulla base della quale è stato emesso il provvedimento di riammissione al contributo in conto capitale.

#### Art. 43.

1. La lettera c) del quarto comma dell'articolo 48 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, così come modificato dall'articolo 57 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, è sostituita dalla seguente:

«c) l'imputazione in deroga alle vigenti disposizioni, della totalità dei contributi regionali, sia in conto capitale che in conto interessi e o in annualità costanti, a valere sulle opere realizzate».

## Art. 44.

1. All'articolo 51 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonchè sulla maggiore spesa conseguente all'incremento dei parametri di superficie stabiliti per le esigenze abitative dal decreto del Presidente della Giunta regionale 26 gennaio 1978, n. 066 Pres., ai sensi degli articoli 46, sesto comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e 3 della legge regionale 2 settembre 1980, n. 45, e loro successive modificazioni ed integrazioni».

## Art. 45.

1. Con riferimento agli interventi edilizi finanziati mediante aperture di credito tratte sui capitoli di spesa assegnati alla Segreteria generale straordinaria, il soggetto intestatario dell'ordine di accreditamento è autorizzato ad utilizzare le economie contributive, eventualmente conseguite nel corso della realizzazione dell'opera ammessa a finanziamento, oltre che nei casi e con le modalità fissate dall'articolo 10 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, anche per l'esecuzione di ulteriori lavori complementari a quelli già eseguiti, nel rispetto delle finalità dell'opera. In tali casi l'utilizzo delle economie contributive non può avvenire oltre la data di rilascio della dichiarazione di regolarità del finanziamento di cui all'articolo 81 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, così come da ultimo modificato dall'articolo 32 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50.

2. Sono fatti salvi a tutti gli effetti i provvedimenti di spesa eventualmente assunti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge in conformità alle previsioni contenute nel comma 1.

## Art. 46.

1. Il limite di reddito annuo complessivo indicato in L. 24.000.000 all'articolo 28, primo comma, della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, è elevato a L. 40.000.000.

## Art. 47.

1. In deroga al disposto di cui all'articolo 30, settimo comma, della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, la determinazione dell'importo capitalizzato da portare in detrazione dal prezzo di cessione delle unità immobiliari ricostruite negli ambiti edilizi di intervento unitario, ai sensi dell'articolo 27 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, così come sostituito dall'articolo 10 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, e da ultimo modificato dall'articolo 8 della presente legge, può essere effettuata direttamente anche dal Comune oltreché dalla Segreteria generale straordinaria.

2. A tal fine le domande di capitalizzazione delle annualità di contributo sono presentate al Comune nel cui territorio sono situati gli immobili. Le domande di capitalizzazione eventualmente presentate alla Segreteria generale straordinaria prima dell'entrata in vigore della presente legge sono trasmesse al Comune su richiesta dei soggetti che siano interessati alla determinazione comunale dell'importo capitalizzato a norma del comma 1.

## Art. 48.

1. In deroga all'articolo 31, ottavo comma, della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, i negozi di alienazione in corso d'opera dell'immobile, eventualmente posti in essere anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, in conformità alle disposizioni contenute negli articoli 38, secondo comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 e 66, terzo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e loro successive modificazioni ed integrazioni, comportano la revoca della quota di contributo in conto capitale non ancora erogata alla data di entrata in vigore della presente legge, qualora non sia possibile certificare oggettivamente lo stato di attuazione dell'opera alla data del negozio di alienazione. Con provvedimento regionale è revocato, con effetto dal negozio di alienazione, il contributo in conto interessi o in annualità costanti eventualmente concesso.

2. L'articolo 161 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, è abrogato.

## Art. 49.

1. Le disposizioni previste dall'articolo 44 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, sono estese ai rimborsi delle spese ivi previste sostenute dai Comuni fino al 31 dicembre 1987.

2. Ai fini del conseguimento del rimborso delle spese indicate al comma 1 sono valide le domande presentate nei termini indicati dall'articolo 44 della legge regionale n. 55/1986.

3. I provvedimenti di rimborso spese eventualmente assunti prima dell'entrata in vigore della presente legge, in conformità alle disposizioni del presente articolo, sono fatti salvi a tutti gli effetti.

4. I provvedimenti di autotutela eventualmente adottati prima della data di entrata in vigore della presente legge, con riferimento ai provvedimenti di rimborso spese fatti salvi a norma del comma 3, sono annullati e, per l'effetto, le somme eventualmente versate dai Comuni in seguito all'adozione del provvedimento di autotutela sono loro restituite.

## Art. 50.

1. Le disposizioni recate dall'articolo 45, terzo comma, lettera b), della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, non si applicano ai negozi di acquisto perfezionati fino alla data di entrata in vigore della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50.

2. I provvedimenti di concessione dei contributi eventualmente assunti prima dell'entrata in vigore della presente legge sulla base dei negozi di acquisto di cui al comma 1, sono fatti salvi a tutti gli effetti in presenza di ogni altro requisito prescritto.

3. I provvedimenti di diniego dei contributi eventualmente adottati sulle relative domande, prima della data di entrata in vigore della presente legge, in base al divieto di acquisto stabilito dall'articolo 45, terzo comma, lettera b), della legge regionale n. 55/1986, sono annullati e, per l'effetto, le domande stesse sono utili ai fini della concessione dei contributi previsti dal Titolo III della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni.

## Art. 51.

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 2 maggio 1988, n. 26, le parole «e comunque prima dell'entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «e comunque non oltre quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge».

## Art. 52.

1. Per le domande di contributo presentate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, il termine per l'emissione dei provvedimenti indicati all'articolo 27, comma 1, della legge regionale 2 maggio 1988, n. 26, concernenti il diniego di contributo o l'accoglimento di massima della domanda, è fissato al 31 dicembre 1993.

2. Sono abrogati gli articoli 27, comma 2, della legge regionale n. 26/1988, e l'articolo 9 della legge regionale 1 settembre 1989, n. 24.

## Art. 53.

1. Nel testo dell'articolo 78 della legge regionale 2 maggio 1988, n. 26:

a) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Per consentire una migliore funzionalità dell'insediamento turistico possono essere finanziate anche le spese di acquisizione delle aree adiacenti a quelle occupate dai manufatti, semprechè si tratti di frazioni residue di uno stesso mappale la cui estensione non superi il venticinque per cento dell'area occupata dai manufatti».

b) il comma 3, è sostituito dal seguente:

«3. Il finanziamento per l'acquisizione delle aree è accordato al Comune per una somma non superiore al valore di mercato delle aree interessate».

c) al comma 4, sono aggiunte, in fine, le parole:

«o del decreto di espropriazione nel caso in cui il vigente strumento urbanistico generale classifichi come zone turistiche le aree di insistenza dei manufatti e subordini gli interventi sulle stesse all'esigenza del piano attuativo. In presenza di comprovati motivi, il suddetto termine annuale può essere prorogato o rinnovato per un eguale periodo con decreto del Segretario generale straordinario»;

d) dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:

«8-bis. Dalla data di entrata in vigore della presente legge acquistano altresì carattere definitivo e sono idonei a conseguire l'abitabilità o l'agibilità, a prescindere dalla determinazione del comma 2 e dai requisiti posti dalla legge regionale 23 agosto 1985, n. 44, e successive modificazioni ed integrazioni, i manufatti considerati dal presente articolo ubicati in aree già acquisite dai Comuni, ai sensi della legge regionale 21 luglio 1976, n. 33, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché quelli, di proprietà dei Comuni o di altri Enti, insediati a seguito degli eventi sismici del 1976 in forza di provvedimenti assunti dal Commissario straordinario del Governo».

#### Art. 54.

1. I titoli di acquisto presentati dai Comuni anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge oltre il termine annuale fissato dal comma 4 dell'articolo 78 della legge regionale 2 maggio 1988, n. 26, decorrente dalla data del decreto attestante l'attitudine del manufatto ad essere impiegato a scopi turistici, sono fatti salvi agli effetti della concessione del finanziamento regionale.

2. Per le aree indicate al comma 1-bis dell'articolo 78 della legge regionale n. 26/1988, così come inserito dal comma 1, lettera a), dell'articolo 53 della presente legge, il termine per la presentazione da parte del Comune del titolo di acquisto è stabilito in un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Sono fatti salvi a tutti gli effetti i provvedimenti di concessione dei finanziamenti adottati prima dell'entrata in vigore della presente legge in favore dei Comuni che abbiano acquistato aree rispondenti ai requisiti indicati al comma 1-bis dell'articolo 78 della legge regionale n. 26/1988, così come inserito dal comma 1, lettera a) dell'articolo 53 della presente legge.

4. I provvedimenti di autotutela eventualmente adottati prima della data di entrata in vigore della presente legge con riferimento ai provvedimenti di concessione dei finanziamenti fatti salvi a norma del comma 3, sono annullati e, per l'effetto, le somme eventualmente versate dai Comuni in seguito all'adozione del provvedimento di autotutela sono loro restituite.

#### Art. 55.

1. In via di interpretazione autentica dell'articolo 70 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, così come modificato dall'articolo 69 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, sono a carico dell'Amministrazione regionale le spese comunque connesse alle pronuncie rese dal Collegio arbitrale o dall'Autorità giudiziaria ordinaria, ancorché relative a nuovi maggiori lavori realizzati senza il rispetto delle norme e delle procedure di spesa previste dalle vigenti disposizioni.

#### Art. 56.

1. In via di interpretazione autentica dell'articolo 70 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, così come modificato dall'articolo 69 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, sono a carico dell'Amministrazione regionale le spese connesse alle pronuncie rese dal Collegio arbitrale o dall'Autorità giudiziaria ordinaria, anche nelle ipotesi in cui il rapporto contrattuale venga dichiarato nullo per difetto di forma, ovvero nei casi di condanna al pagamento di indennizzi per arricchimento senza causa in relazione a prestazioni che, pur espletate in difetto di un valido rapporto contrattuale, siano tuttavia riconducibili al contenuto dei contratti d'appalto o di opera intellettuale.

#### Art. 57.

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere interamente a proprio carico le spese indicate dall'articolo 70 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, e successive modificazioni ed integrazioni, eventualmente sostenute dai Comuni, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, nel mancato rispetto delle disposizioni legislative e delle prescrizioni amministrative che impongono l'esercizio della declinatoria della competenza arbitrale a favore dell'Autorità giudiziaria ordinaria per la risoluzione delle controversie connesse allo svolgimento dei contratti, d'appalto o degli incarichi professionali, sia in sede di stipulazione del contratto che in seguito alla notifica dell'invito della controparte attrice a procedere alla nomina dell'arbitro di competenza in vista della costituzione del collegio arbitrale.

2. La domanda per ottenere il rimborso delle spese indicate al comma 1 va presentata alla Segreteria generale straordinaria entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Sono fatte valide ai fini del rimborso delle medesime spese le domande eventualmente presentate dai Comuni anteriormente alla predetta data. Nei casi indicati al comma 1 sono altresì fatti salvi i provvedimenti di rimborso delle spese in favore dei Comuni eventualmente assunti dalla Segreteria generale straordinaria prima dell'entrata in vigore della presente legge.

#### Art. 58.

1. Le disposizioni previste dall'articolo 70 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, così come modificato dall'articolo 69 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, si applicano anche in relazione alle spese di patrocinio legale sostenute dai Comuni nei casi in cui le controversie connesse allo svolgimento degli incarichi professionali previsti dalla legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, non vengano definite attraverso la sentenza o il lodo arbitrale per la sopravvenuta carenza di interesse della parte privata attrice a proseguire il giudizio dovuta all'entrata in vigore di disposizioni legislative che abbiano determinato un mutamento della situazione di diritto in senso completamente soddisfacente delle sue ragioni.

#### Art. 59.

1. L'articolo 80 della legge regionale 2 maggio 1988, n. 26, è sostituito dal seguente:

#### «Art. 80.

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare ai Comuni finanziamenti per le spese di acquisizione delle aree su cui insistono prefabbricati definitivi destinati ad uso scolastico ed assistenziale, ivi compresi quelli destinati ad asilo nido, nonché per quelle di acquisizione dei sedimi stradali e relative pertinenze a servizio della viabilità di accesso ed interna agli insediamenti abitativi provvisori».

#### Art. 60.

1. In via di interpretazione autentica dell'articolo 3, comma 1, lettera c) della legge regionale 13 maggio 1988, n. 30, gli edifici comprendenti alloggi e vani adibiti ad attività produttiva o agricola conservano il carattere di edifici ad uso misto ancorché la parte destinata ad uso abitativo sia stata riparata con i benefici delle leggi regionali 7 giugno 1976, n. 17, 27 agosto 1976, n. 46, 24 settembre 1976, n. 56, 20 giugno 1977, n. 30, e l'intervento per il quale sono stati chiesti i benefici per il consolidamento antisismico riguardi i soli vani destinati ad uso produttivo o agricolo.

#### Art. 61.

1. In via di interpretazione autentica, la perizia tecnica prevista dall'articolo 4, comma 4, della legge regionale 13 maggio 1988, n. 30, è redatta discrezionalmente dal Comune compatibilmente con la propria organizzazione interna di uffici e personale tecnico.

## Art. 62.

1. In via di interpretazione autentica, per gli edifici di cui all'articolo 6, comma 3, lettera *a)*, della legge regionale 13 maggio 1988, n. 30, sono ammissibili a contributo anche le spese necessarie per adeguare gli stessi alle vigenti norme di sicurezza, di superamento delle barriere architettoniche nonché di economia energetica.

## Art. 63.

1. I titolari degli edifici di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *c)* e *d)*, della legge regionale 13 maggio 1988, n. 30, così come da ultimo modificato dall'articolo 89 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, che abbiano utilmente presentato domanda di contributo ai sensi della legge regionale n. 30/1988, possono modificare il tipo di intervento richiesto, in conformità ai requisiti effettivamente posseduti, entro sessanta giorni dalla predetta data.

2. I provvedimenti di diniego dei contributi eventualmente adottati anteriormente all'entrata in vigore della presente legge sulle domande indicate al comma 1 sono annullati, previa acquisizione della domanda di modifica e della relativa documentazione istruttoria.

## Art. 64.

1. In via di interpretazione autentica dell'articolo 4, commi 3 e 4, della legge regionale 13 maggio 1988, n. 30, sono ammesse a contributo, in presenza di ogni altro requisito e condizione prescritti, anche le spese risultanti da documentazione giustificativa intestata a familiari del richiedente deceduti, prima dell'entrata in vigore della legge regionale n. 30/1988, e ad esso già legati da rapporto di coniugio o di parentela in linea retta.

## Art. 65.

1. Nei Comuni indicati dall'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1988, n. 30, i proprietari di edifici danneggiati dagli eventi sismici, titolari di una domanda di contributo di cui alla legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, presentata ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, e non ammessi ai benefici in seguito a provvedimento sfavorevole del Presidente della Giunta regionale di cui all'articolo 69 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, possono presentare domanda di contributo ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale n. 30/1988 entro sessanta giorni dalla data di notifica del predetto provvedimento.

2. Il termine di sessanta giorni decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge nei confronti dei soggetti indicati al comma 1, cui sia stato notificato il provvedimento sfavorevole del Presidente della Giunta regionale anteriormente alla predetta data.

## Art. 66.

1. I termini per la presentazione delle domande di contributo ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 13 maggio 1988, n. 30, sono riaperti per sessanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge limitatamente ai titolari di unità immobiliari comprese in edifici condominiali, in cui solo alcuni proprietari hanno utilmente avviato il procedimento contributivo.

## Art. 67.

1. I soggetti interessati ai benefici di cui alla legge regionale 13 maggio 1988, n. 30, nei confronti dei quali i termini per la presentazione dei progetti esecutivi siano inutilmente scaduti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono rimessi in termini, per un periodo improrogabile non superiore a sei mesi, con le modalità indicate dall'articolo 13, comma 7, della legge regionale n. 30/1988.

2. Le domande di proroga del termine di presentazione dei progetti esecutivi, eventualmente presentate ai sensi dell'articolo 13, comma 7, della legge regionale n. 30/1988, prima dell'entrata in vigore della presente legge, oltre i termini utili, sono fatte valide agli effetti del rilascio dei relativi provvedimenti. In tal caso il periodo utile fissato in via di proroga decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. I progetti esecutivi eventualmente presentati al Comune prima dell'entrata in vigore della presente legge, oltre i termini utili fissati in via amministrativa, sono considerati ricevibili agli effetti della concessione dei contributi.

4. I provvedimenti di decadenza assunti nei confronti dei soggetti considerati dai commi 1 e 2 sono annullati.

5. In caso di decesso del richiedente i benefici recati dalla legge regionale n. 30/1988, decaduto dagli stessi per inosservanza dei termini richiamati dai commi 1 e 2, le disposizioni del presente articolo trovano applicazione nei confronti dei successori per causa di morte che siano utilmente subentrati nel procedimento, ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale n. 30/1988.

## Art. 68.

1. All'articolo 14 della legge regionale 13 maggio 1988, n. 30, così come modificato dall'articolo 98 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«2-bis. I progetti esecutivi, approvati ai sensi del presente articolo, non sono sottoposti a verifica tecnica ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 della legge regionale 9 maggio 1988, n. 27, e loro successive modificazioni ed integrazioni».

## Art. 69.

1. I termini per la ripetizione delle domande di contributo, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della legge regionale 13 maggio 1988, n. 30, da parte dei successori per causa di morte di soggetti deceduti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono riaperti per novanta giorni a decorrere dalla predetta data.

2. Le domande eventualmente ripetute dai soggetti legittimati prima dell'entrata in vigore della presente legge, oltre i termini utili, sono fatte salve a tutti gli effetti.

## Art. 70.

1. I provvedimenti di diniego dei contributi eventualmente assunti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, nei casi indicati dall'articolo 15, comma 1-bis, della legge regionale 13 maggio 1988, n. 30, così come inserito dall'articolo 100 della legge regionale n. 50/1990, sono annullati e, per l'effetto, le domande dagli stessi presentate sono valide ai fini della concessione dei relativi contributi, sussistendo ogni altro requisito.

## Art. 71.

1. Dopo l'articolo 19 della legge regionale 13 maggio 1988, n. 30, è aggiunto il seguente:

«Art. 19-bis.

1. Le disposizioni recate dall'articolo 39 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50 e successive modificazioni ed integrazioni, sono estese agli interventi previsti dall'articolo 3, comma 1, lettere *c)* e *d)*, così come modificato dall'articolo 89 della legge regionale n. 50/1990.

2. La decadenza dal contributo prevista dall'articolo 39 della legge regionale n. 50/1990, si produce di diritto per la mancata ultimazione entro i termini dei lavori assistiti dal contributo, sebbene la concessione edilizia autorizzi l'esecuzione anche delle opere di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *b)*».

## Art. 72.

1. In relazione alle modifiche ed integrazioni apportate alla legge regionale 13 maggio 1988, n. 30, dalle disposizioni contenute nella presente legge, nonché in relazione alla previsione contenuta nell'articolo 6 della legge regionale 7 settembre 1990, n. 44, i Comuni sono autorizzati a modificare i programmi degli interventi di cui all'articolo 12 della legge regionale n. 30/1988, con le modalità ivi previste, nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6 del presente articolo.

2. I soggetti istanti ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 7 settembre 1990, n. 44, sono collocati al termine della graduatoria formata ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale n. 30/1988, e successive modifiche ed integrazioni, con priorità rispetto alle categorie dei soggetti indicati ai commi 3, 4, 5 e 6 del presente articolo.

3. I soggetti istanti ai sensi dell'articolo 66 della presente legge, sono inseriti nella graduatoria formata ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale n. 30/1988, e successive modifiche ed integrazioni, nella posizione derivante dall'applicazione del comma 8 del medesimo articolo 6.

4. I soggetti le cui domande siano state rese valide in forza delle disposizioni di cui agli articoli 60, 63, 67 e 70 della presente legge, sono collocati in una precedente graduatoria formata in base ai criteri indicati dall'articolo 6 della legge regionale n. 30/1988, e successive modifiche ed integrazioni, e graduati secondo l'ordine di posizione eventualmente acquisito nella predetta graduatoria.

5. Nel caso in cui i soggetti di cui al comma 4 non abbiano trovato collocazione in una precedente graduatoria, essi sono graduati dopo i soggetti indicati dal comma 4, applicando i medesimi criteri di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 30/1988, e successive modifiche ed integrazioni.

6. I soggetti istanti ai sensi dell'articolo 65 della presente legge sono collocati al termine di ogni altra categoria di soggetti richiamati dal presente articolo.

7. In caso di concorso di più soggetti nella stessa posizione di graduatoria, è preferito colui il quale ha presentato la domanda in data anteriore.

#### Art. 73.

1. All'articolo 4, comma 1, della legge regionale 20 giugno 1988, n. 52, le parole «fino al limite massimo di anni 5» sono sostituite dalle seguenti: «fino al limite massimo di anni 6».

#### Art. 74.

1. Gli interventi di recupero degli edifici compresi in un ambito edilizio di intervento unitario interessato da un provvedimento di revoca assunto ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge regionale 7 settembre 1990, n. 44, possono essere realizzati utilizzando il progetto eventualmente già redatto a cura dell'Ente pubblico. In tal caso il relativo costo è imputato a titolo di contributo e trovano applicazione le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Giunta regionale 31 gennaio 1980, n. 073/Pres., per la determinazione delle residue spese tecniche.

#### Art. 75.

1. Nel testo dell'articolo 5 della legge regionale 7 settembre 1990, n. 44:

a) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Allo stesso modo si procede con riferimento ai contributi annui costanti cui gli interessati hanno titolo sulla parte di spesa ammessa eccedente il contributo in conto capitale per l'importo corrispondente alla loro capitalizzazione al saggio del dodici per cento»;

b) al comma 3, sono soppresse le parole: «di cui al comma 1, lettera a)»;

c) i commi 5 e 6 sono soppresi.

#### Art. 76.

1. Nel testo dell'articolo 34 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, così come sostituito dall'articolo 33 della legge regionale 11 settembre 1991, n. 48:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. La presentazione dei progetti esecutivi e dei contratti di acquisto non può essere consentita oltre la data del 31 dicembre 1993, eccettuati i casi:

a) dei soggetti che intendono acquistare dal Comune con il contributo, ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, gli alloggi realizzati negli ambiti edilizi di intervento unitario rimasti disponibili per mancato esercizio del diritto di prelazione o per altra causa;

b) dei soggetti proprietari di edifici inseriti in ambiti unitari di riparazione che abbiano manifestato l'adesione all'invito del Sindaco ad eseguire l'intervento, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, o dell'articolo 2, comma 8, della legge regionale 7 settembre 1990, n. 44»;

b) dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«5-bis. In deroga alle disposizioni dei commi precedenti, il termine per la presentazione al Comune del progetto esecutivo o del contratto d'acquisto è stabilito:

a) per i soggetti che abbiano presentato ricorso ai sensi dell'articolo 69 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, in mesi sei a decorrere dalla comunicazione del decreto sindacale di accoglimento della domanda assunto in seguito o all'adozione del provvedimento del Presidente della Giunta regionale di ammissione ai contributi o all'annullamento, in sede di esercizio del potere di autotutela, di un precedente diniego sindacale per la rimozione del quale era stato instaurato il procedimento previsto dall'articolo 69 della legge regionale n. 35/1979, procedimento poi conclusosi con la sua archiviazione, senza l'emissione del provvedimento presidenziale finale;

b) per i soggetti che abbiano chiesto l'autorizzazione assessorile a trasferire il contributo in altro Comune, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 17 giugno 1978, n. 70, e successive modifiche ed integrazioni, in mesi sei a decorrere o dalla data di comunicazione del decreto sindacale di accoglimento della domanda di contributo disposto in seguito all'emissione del provvedimento assessorile favorevole o dalla data di comunicazione del provvedimento di diniego dell'autorizzazione al trasferimento del contributo».

#### Art. 77.

1. In via transitoria, per i procedimenti indicati dal comma 5-bis dell'articolo 34 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, così come inserito dall'articolo 76, comma 1, lettera b), in relazione ai quali sia stato comunicato, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, il provvedimento sindacale di accoglimento della domanda di contributo o quello di diniego dell'autorizzazione assessorile al trasferimento del contributo, il termine di sei mesi per la presentazione al Comune del progetto esecutivo o del contratto di acquisto decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

#### Art. 78.

1. All'articolo 35 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero sulla maggiore spesa conseguente all'incremento dei parametri di superficie stabiliti per le esigenze abitative dal decreto del Presidente della Giunta regionale 26 gennaio 1978, n. 066/Pres., ai sensi degli articoli 46, sesto comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e 3 della legge regionale 2 settembre 1980, n. 45, e loro successive modificazioni ed integrazioni».

#### Art. 79.

1. Al comma 1 dell'articolo 39 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, così come modificato dall'articolo 34 della legge regionale 11 settembre 1991, n. 48, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Non si fa luogo alla revoca del contributo in conto interessi o in annualità costanti qualora dall'accertamento comunale risulti che i lavori realizzati nei termini raggiungano o superino la percentuale dell'ottanta per cento dei lavori autorizzati. Qualora in seguito all'accertamento dello stato di attuazione dei lavori risulti a carico del beneficiario una quota del contributo in conto capitale erogata in eccedenza rispetto a quella corrispondente alla percentuale dei lavori realizzati nei termini fissati per la loro ultimazione, e l'interessato dimostri con idonea documentazione di avere per gli anzidetti lavori, effettivamente

sostenuto spese, escluse le spese tecniche di progettazione e direzione lavori e quelle di acquisto del terreno, per un importo eguale o superiore a quello materialmente percepito a titolo di contributo, non si fa luogo al recupero della quota di contributo in conto capitale erogata in eccedenza. In caso contrario, è disposto il recupero della somma pari alla differenza fra l'importo erogato del contributo in conto capitale e il maggior importo fra quello effettivamente speso dall'interessato e quello corrispondente alla percentuale dei lavori realizzati fino alla data di scadenza dei termini fissati per la loro ultimazione. Le disposizioni predette si applicano anche nei confronti dei successori per causa di morte dei soggetti beneficiari in rapporto alle spese da questi effettivamente sostenute prima del decesso».

#### Art. 80.

1. I provvedimenti di revoca dei contributi in conto interessi o in annualità costanti eventualmente adottati dalla Segreteria generale straordinaria, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, nei casi indicati nell'articolo 39, comma 1, ottavo periodo, della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, così come inserito dall'articolo 79, sono annullati e, per l'effetto, sono nuovamente emessi, a domanda dei soggetti interessati, da presentarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i ruoli di spesa fissa intestati al nome dei beneficiari per gli importi e con le scadenze originarie.

2. I provvedimenti dichiarativi della decadenza dai benefici contributivi, eventualmente adottati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, nei casi indicati dall'articolo 39, comma 1, periodi dal nono all'undicesimo, così come inseriti dall'articolo 79, possono essere annullati dai Sindaci in tutto o in parte, su domanda da presentarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa acquisizione agli atti del Comune della documentazione delle spese effettivamente sostenute per i lavori. Per effetto dell'annullamento, le somme eventualmente versate dagli interessati in seguito all'adozione del provvedimento dichiarativo della decadenza sono loro restituite.

#### Art. 81.

1. I provvedimenti dichiarativi della decadenza dai benefici contributivi, eventualmente assunti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge regionale 11 settembre 1991, n. 48, ai sensi dell'articolo 39 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, nei casi indicati dall'articolo 39-bis della legge regionale n. 50/1990, così come inserito dall'articolo 35 della legge regionale n. 48/1991, sono annullati per effetto dell'annullamento le somme eventualmente versate dagli interessati sono loro restituite al termine dell'intervento.

2. Il comma 3 dell'articolo 39-bis della legge regionale n. 50/1990, così come inserito dall'articolo 35 della legge regionale n. 48/1991, è soppresso.

#### Art. 82.

1. Al comma 1 dell'articolo 42 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, dopo le parole: «nella qualità di coniuge superstite», sono inserite le seguenti: «o di figlio convivente».

#### Art. 83.

1. Al comma 1 dell'articolo 44 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, dopo le parole: «l'adesione di cui all'articolo 11, secondo comma, della citata legge regionale n. 30 del 1977, e successive modificazioni ed integrazioni.» sono inserite le seguenti: «nei termini di cui all'articolo 2, comma 3, della legge regionale 7 settembre 1990, n. 44».

#### Art. 84.

1. All'articolo 52 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«2-bis. I provvedimenti di diniego dei contributi eventualmente adottati sulle relative domande prima della data di entrata in vigore della presente legge per carenza del verbale di accertamento danni sono annullati dal Sindaco e, per l'effetto, le domande stesse sono utili ai fini della concessione dei contributi indicati al comma 1 previa acquisizione agli atti del procedimento della dichiarazione sindacale ivi prevista».

#### Art. 85.

1. All'articolo 76, comma 4, della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, le parole «comunque per periodi non antecedenti alla data di assunzione della deliberazione» sono sostituite dalle seguenti: «ancorché esse riguardino periodi antecedenti, alla data di assunzione della deliberazione».

#### Art. 86.

1. All'articolo 77 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, dopo le parole «anche privi dei prescritti requisiti», sono aggiunte le seguenti: «e pure in assenza dei presupposti, condizioni e autorizzazioni richieste».

#### Art. 87.

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a rimborsare agli Enti indicati dall'articolo 2, primo comma, della legge regionale 24 febbraio 1986, n. 8, gli oneri connessi all'adeguamento dei compensi dei collaboratori o prestatori d'opera effettuato in occasione della proroga dei loro incarichi nei limiti degli importi riconosciuti in sede di rinnove contrattuali ai dipendenti di ruolo degli Enti locali che svolgono analoghe attività.

2. Nei limiti indicati al comma 1, sono ammessi a rimborso gli oneri eventualmente sostenuti dagli Enti ivi indicati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

#### Art. 88.

1. Le disposizioni contenute negli articoli 32 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, e 102 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, sono estese ai casi di ripetizione di somme indebitamente erogate dai Comuni o dalla Segreteria generale straordinaria a singoli soggetti a titolo di compenso, indennizzo, corrispettivo, onorario, rimborso spese e a ogni altro titolo diverso dal contributo, in applicazione delle leggi di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.

2. Rimangono ferme le disposizioni contenute nell'articolo 53 della legge regionale 11 settembre 1991, n. 48, a favore dei Comuni, delle province, delle Comunità montane e degli altri Enti pubblici e privati.

#### Art. 89.

1. Qualora si rendano necessari ulteriori interventi per garantire il recupero della completa funzionalità dell'edificio indicato all'articolo 111 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, il Comune di Meduno può presentare alla Segreteria generale straordinaria la relativa domanda di finanziamento anche oltre i termini indicati dal comma 3 dell'articolo 111 della legge regionale n. 50/1990.

2. Sono fatte valide agli effetti contributivi le domande di finanziamento integrativo eventualmente presentate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge in conformità alla disposizione del comma 1.

#### Art. 90.

1. In via di interpretazione autentica dell'articolo 119 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, le perizie suppletive e di variante possono essere finanziate nei limiti ritenuti necessari a garantire la completa funzionalità delle opere oggetto di finanziamento, indipendentemente dal loro importo rispetto a quello del progetto principale.

#### Art. 91.

1. Le disposizioni abrogate a norma del comma 1 dell'articolo 168 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, continuano a trovare applicazione nei confronti di coloro che abbiano erroneamente presentato, entro il 31 dicembre 1990, con riguardo al protocollo comunale, domanda di trasferimento presso un Comune per il quale non potevano ottenere il rilascio dell'autorizzazione assessorile.

2. Il termine per la presentazione della domanda di trasferimento per un altro Comune da parte dei soggetti indicati al comma 1 è stabilito in trenta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Le domande di trasferimento del contributo eventualmente presentate per un altro Comune anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge da parte dei soggetti considerati al comma 1, sono valide ai fini del rilascio della relativa autorizzazione.

#### Art. 92.

1. Nei casi previsti dall'articolo 15 della legge regionale 11 settembre 1991, n. 48, qualora una revisione del progetto approvato ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, s'imponga per la carenza di previsioni progettuali o per altri motivi connessi all'appaltabilità dei lavori, la Segreteria generale straordinaria è autorizzata ad affidare il relativo incarico professionale, ai sensi dell'articolo 1, terzo comma, della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53.

2. Ai fini del conferimento dell'incarico di direzione, assistenza, misura, contabilità e certificazione della regolare esecuzione dei lavori, gli interventi previsti dall'articolo 15 della legge regionale n. 48/1991 sono equiparati agli interventi pubblici di riparazione previsti dalla legge regionale 20 giugno 1977, n. 30.

3. Gli incarichi professionali eventualmente conferiti prima dell'entrata in vigore della presente legge in conformità alle previsioni del presente articolo sono fatti salvi a tutti gli effetti e i compensi dovuti ai professionisti sono assunti a carico della Segreteria generale straordinaria in misura non superiore a quella stabilita nel disciplinare d'incarico stipulato dalla Segreteria generale straordinaria, ai sensi dell'articolo 1, terzo comma, della legge regionale n. 53/1984.

#### Art. 93.

1. All'articolo 37 della legge regionale 11 settembre 1991, n. 48, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione anche in deroga all'articolo 55 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53».

#### Art. 94.

1. In via di interpretazione autentica, rientrano nell'articolo 50 della legge regionale 11 settembre 1991, n. 48, anche gli interventi pubblici di riparazione eseguiti dal Comune, su delega dei proprietari degli edifici siti in aree caratterizzate da instabilità geologica indotta dagli eventi sismici, e danneggiati dagli eventi stessi, sulla base di progetti di riparazione la cui impostazione sia stata effettuata tenendo conto delle risultanze di una perizia geologica recante particolari prescrizioni circa le tipologie fondazionali atte a garantire il rispetto delle norme di sicurezza geologica-tecnica.

#### Art. 95.

1. Al comma 1 dell'articolo 39 della legge regionale 11 settembre 1991, n. 48, sono soppresse le parole «e dell'articolo 39 della legge regionale n. 50/1990».

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai procedimenti contributivi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

#### Art. 96.

1. In via di interpretazione autentica dell'articolo 48 della legge regionale 11 settembre 1991, n. 48, l'intervento ivi previsto è finalizzato a restituire alle condizioni originarie il complesso del «Tiro a segno» di proprietà dell'Amministrazione militare e occupato dal Comune di Osoppo per soddisfare le impellenti necessità delle popolazioni terremotate. Conseguentemente, il predetto intervento non è subordinato al requisito della proprietà in capo al Comune di Osoppo del complesso medesimo e nemmeno è subordinato alla previa stipulazione della convenzione prevista dall'articolo 75, terzo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modifiche ed integrazioni.

#### Art. 97.

1. In deroga al limite fissato dall'articolo 16, quinto comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni, la validità dei piani particolareggiati, approvati ai sensi della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, che sia venuta a cessare, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, per inutile decorso dei termini, è nuovamente fissata, fino al 31 dicembre 1994. A tale ultima data sono altresì nuovamente fissati i termini entro i quali devono essere compiute le espropriazioni necessarie alla completa attuazione dei piani medesimi.

2. Nel caso in cui la validità dei piani particolareggiati, approvati ai sensi della legge regionale n. 63/1977, sia venuta a cessare anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e alla medesima data i piani risultino materialmente già attuati, senza però che siano formalmente concluse le procedure amministrative di acquisizione degli immobili necessari, i termini stabiliti per il completamento delle procedure medesime sono nuovamente fissati fino al 31 dicembre 1994.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 trovano applicazione anche per gli ambiti edilizi di intervento unitario di ricostruzione di cui agli articoli 17, 19, 23 e seguenti della legge regionale n. 63/1977.

4. Rimangono ferme le previsioni contenute negli articoli 3, 4 e 5 della legge regionale 20 giugno 1988, n. 52, e loro successive modificazioni ed integrazioni.

5. L'articolo 138 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, è abrogato.

#### Art. 98.

1. Le disposizioni previste dall'articolo 2 della legge regionale 11 settembre 1991, n. 48, sono estese agli interventi di cui agli articoli 75 e 76 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e loro successive modificazioni ed integrazioni, appaltati dai Comuni o da altri enti pubblici anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

#### Art. 99.

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 della legge regionale 27 dicembre 1991, n. 64, le disposizioni abrogate a norma del comma 1 dell'articolo 168 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, continuano a trovare applicazione, anche oltre la data del 31 dicembre 1990 indicata al comma 2 del medesimo articolo 168:

a) nei confronti di coloro che abbiano ottenuto dopo la predetta data il decreto sindacale di accoglimento della domanda;

b) nei confronti di coloro che abbiano ottenuto dopo la predetta data l'autorizzazione a trasferire il contributo in un dato Comune, ed intendano ritrasferirlo, per motivi connessi alla irreperibilità di unità immobiliari, previo rilascio di una nuova autorizzazione regionale, nel Comune ove originariamente avevano maturato il diritto al contributo.

2. Il termine per la presentazione delle domande di trasferimento del contributo da parte dei soggetti considerati al comma 1 è stabilito in sessanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

#### Art. 100.

1. All'articolo 8 della legge regionale 27 dicembre 1991, n. 64, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«2. I provvedimenti di autotutela eventualmente adottati prima della data di entrata in vigore della presente legge, con riferimento ai decreti di concessione dei contributi fatti salvi a norma del comma 1, sono annullati per effetto dell'annullamento, le somme eventualmente versate dagli interessati in seguito all'adozione del provvedimento di autotutela sono loro restituite».

#### Art. 101.

1. Al comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 66, è aggiunto il seguente periodo: «Agli acquisti per causa di morte sono equiparate le donazioni nell'ambito familiare disposte in favore di successibili fino al 30 giugno 1989».

## Capo III

## ALTRE NORME DI INTERVENTO

## Art. 102.

1. I Sindaci dei Comuni terremotati sono autorizzati a recuperare le somme indebitamente corrisposte a qualunque titolo in applicazione delle leggi di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici e, nel caso di infruttuoso esperimento della relativa azione sul piano amministrativo, gli stessi Sindaci sono autorizzati ad avvalersi del patrocinio legale di liberi professionisti per il recupero giudiziale delle somme predette.

2. Le spese connesse all'azione di recupero giudiziale sono a carico dell'Amministrazione regionale.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano con riferimento alle somme erogate con spesa a carico dei capitoli di bilancio assegnati alla Segreteria generale straordinaria.

4. Le azioni di recupero delle somme indebitamente corrisposte, eventualmente promosse sul piano amministrativo prima dell'entrata in vigore della presente legge, in conformità alle previsioni del presente articolo, sono fatte salve a tutti gli effetti.

5. Sono altresì assunte a carico dell'Amministrazione regionale le spese di registrazione dei decreti ingiuntivi di pagamento emessi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge ai fini del recupero giudiziale di somme indebitamente erogate in applicazione delle leggi di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.

## Art. 103.

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Enemonzo i finanziamenti necessari per il recupero ed il consolidamento antisismico dell'immobile danneggiato dagli eventi sismici donato al Comune medesimo dopo il 6 maggio 1976 con il vincolo modale di destinarlo a centro di accoglienza residenziale con finalità assistenziali in favore di persone portatrici di handicap.

2. Il recupero può comprendere pure interventi di ristrutturazione, completamento, adattamento e miglioramento al fine di adibire l'edificio alla destinazione d'uso indicata al comma 1.

3. Per conseguire il finanziamento il Comune interessato presenta domanda alla Segreteria generale straordinaria entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al Titolo V della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni.

## Art. 104.

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere interamente a proprio carico le spese sostenute dal Comune di Venzone, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, per la progettazione esecutiva delle opere di ricostruzione degli edifici compresi nel centro storico, limitatamente agli importi che risultino eccedenti rispetto alle somme rimborsate al Comune dalla Soprintendenza ai beni ambientali, architettonici e culturali per il Friuli-Venezia Giulia.

2. Sono ammesse a rimborso oltre alle spese per gli onorari e compensi di progettazione, anche quelle relative agli interessi corrisposti ai professionisti per ritardati pagamenti.

3. La domanda per ottenere il rimborso delle spese anzidette va presentata alla Segreteria generale straordinaria entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. L'erogazione dei fondi necessari al Comune di Venzone viene effettuata sulla base della spesa effettivamente sostenuta e debitamente documentata.

## Art. 105.

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese che il Comune di Venzone è tenuto ad assumere, ai sensi dell'articolo 16 della legge 1º dicembre 1986, n. 879, per l'occupazione temporanea e d'urgenza e per l'espropriazione delle aree necessarie a realizzare l'insediamento abitativo denominato «Villaggio canadese».

## Art. 106.

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere a proprio carico le spese ritenute necessarie per assicurare una adeguata funzionalità all'edificio sito in Comune di Faedis e denominato «Villa Zucco - Partistagno», anche in supero dei parametri di convenienza tecnica ed economica di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale 25 gennaio 1980, n. 072/SGS.

2. Trovano applicazione le procedure di intervento e di finanziamento previste dalle vigenti disposizioni per il recupero statico e funzionale degli edifici inseriti negli elenchi approvati ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni.

3. L'intervento previsto dal presente articolo è subordinato alla stipula con il Comune di una convenzione finalizzata all'utilizzo, in tutto o in parte, dell'edificio per scopi di interesse pubblico o sociale di durata non inferiore a quindici anni decorrenti dal ritascio della licenza di agibilità dei locali.

4. Le clausole della convenzione indicata al comma 3 prevalgono su quelle incompatibili eventualmente contenute nella convenzione principale stipulata secondo lo schema approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 10 maggio 1978, n. 019/SGS.

## Art. 107.

1. Per il completamento, l'arredamento e la realizzazione delle infrastrutture annesse all'immobile ripristinato con i finanziamenti recati dagli articoli 36 della legge regionale 20 agosto 1984, n. 36, e 72 della legge regionale 30 gennaio 1988, n. 3, è autorizzata la spesa di lire 800 milioni per l'anno 1993, a valere sui fondi di cui all'articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

## Art. 108.

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere interamente a proprio carico le spese sostenute dal Comune di Paularo, prima dell'entrata in vigore della presente legge, per la realizzazione di una perizia suppletiva e di variante dei lavori di ristrutturazione e completamento dell'edificio municipale colpito dagli eventi sismici del 1976.

2. La domanda per ottenere il rimborso delle spese di cui al comma 1 va presentata alla Segreteria generale straordinaria entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. L'erogazione dei fondi al Comune di Paularo viene effettuata sulla base della spesa effettivamente sostenuta e debitamente documentata.

## Art. 109.

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Comunità montana del Gemonese un finanziamento straordinario per l'esecuzione nel territorio del Comune di Gemona del Friuli di barriere paramassi e di altre opere di difesa geologica per la stabilizzazione di pendici montane rese franose a causa degli eventi sismici.

2. Per conseguire il finanziamento la Comunità montana interessata presenta domanda alla Segreteria generale straordinaria entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Il finanziamento previsto dal presente articolo non è subordinato al requisito della proprietà in capo alla Comunità montana del Gemonese delle aree assoggettate all'intervento di difesa.

4. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al Titolo V della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni.

## Art. 110.

1. Avuto riguardo a quanto disposto dall'articolo 1, ultimo comma, della legge 8 agosto 1977, n. 546, l'Amministrazione regionale è autorizzata a rimborsare le spese per i lavori di demolizione e sgombero macerie dei fabbricati colpiti dagli eventi sismici, sostenute dai Comuni anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, quali concessionari della Segreteria generale straordinaria, ai sensi dell'articolo 1, primo comma, lettera a), della legge regionale 6 settembre 1976, n. 53, così come modificato dall'articolo 2 della legge regionale 31 ottobre 1977, n. 58, ancorché il relativo credito si sia prescritto per il decorso del termine di legge. Le domande relative devono essere presentate alla Segreteria generale straordinaria entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Ai Comuni concessionari dei lavori di cui al comma 1, i quali, prima della data di entrata in vigore della presente legge, abbiano ultimato i lavori anzidetti dopo la scadenza dei termini stabiliti, sono rimborsate le relative spese su domanda da presentarsi nel termine indicato al comma 1.

3. I rimborsi delle spese eventualmente disposti dalla Segreteria generale straordinaria a favore dei Comuni anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge in conformità alle disposizioni contenute nei commi 1 e 2, sono fatti salvi a tutti gli effetti.

4. Nei casi in cui alla data di entrata in vigore della presente legge i lavori di cui al comma 1 non risultino essere stati ultimati, pur essendo scaduti i termini relativi, detti termini sono prorogati, in via di sanatoria, fino al 31 dicembre 1994.

5. Rimane fermo il diritto dei Comuni ad ottenere il rimborso delle spese per i lavori di demolizione e sgombero delle macerie effettuati nei termini stabiliti, ancorché prorogati ai sensi del comma 4, su richiesta da presentarsi entro l'ordinario termine di prescrizione.

6. L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a rimborsare le spese indicate al comma 1 derivanti da perizie suppletive e di variante approvate dai Comuni in via di sanatoria, a lavori ormai effettuati, prima dell'entrata in vigore della presente legge, quando nei singoli casi la particolare natura dei lavori e lo stato dei luoghi e degli edifici rendeva impossibile od oltremodo difficoltoso il rispetto della vigente legislazione sui lavori pubblici.

## Art. 111.

1. Avuto riguardo a quanto disposto dall'articolo 1, ultimo comma, della legge 8 agosto 1977, n. 546, sono assunte a carico dell'Amministrazione regionale le spese sostenute dai Comuni anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge per gli incarichi conferiti a professionisti esterni, anche in modo non regolare o in via di sanatoria, in ordine agli accertamenti tecnici sugli edifici danneggiati dagli eventi sismici, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17, e degli articoli 18, 24 e 33 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e loro successive modificazioni ed integrazioni, nonché in ordine alle prestazioni consultive rese in seno alle commissioni di esperti chiamati a decidere i ricorsi presentati avverso le operazioni di rilevamento danni causati dagli eventi sismici, ai sensi degli articoli 5 della legge regionale n. 17/1976, e 20 della legge regionale n. 30/1977, ancorché effettuate in assenza di regolare documentazione giustificativa.

2. Il rimborso delle spese di cui al comma 1 è disposto dietro presentazione di una dichiarazione sindacale attestante l'entità della spesa sostenuta, distinta per professionista, con l'indicazione degli edifici ai quali si riferiscono le prestazioni professionali.

3. Nei casi indicati al comma 1 sono fatti salvi a tutti gli effetti, i provvedimenti di spesa eventualmente assunti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. I provvedimenti di spesa riguardanti la corresponsione ai gruppi tecnici di cui all'articolo 7, primo comma, lettera b), della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, dei compensi accessori e dei rimborsi spese di cui agli articoli 4 e 6 della tariffa professionale degli ingegneri ed architetti, approvata con legge 2 maggio 1949, n. 143, eventualmente assunti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge in difetto della documentazione giustificativa, sono fatti salvi, a tutti gli effetti, anche oltre i limiti della percentuale di conglobamento forfetario dei compensi e rimborsi predetti stabilita nei disciplinari d'incarico stipulati dai Comuni sulla base dello schema approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 28 novembre 1977, n. 2084/Pres., e successive modificazioni ed integrazioni.

5. Sono altresì fatti salvi, a tutti gli effetti, i provvedimenti di spesa concernenti la corresponsione dei compensi e i rimborsi spese in favore dei professionisti appartenenti ai gruppi tecnici indicati al comma 4 eventualmente assunti fino alla data di entrata in vigore della presente legge senza l'osservanza delle modalità e condizioni stabilite nei disciplinari d'incarico stipulati in conformità allo schema approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 28 novembre 1977, n. 2084/Pres., e successive modificazioni ed integrazioni.

6. I provvedimenti di autotutela eventualmente adottati prima della data di entrata in vigore della presente legge con riferimento ai provvedimenti di spesa fatti salvi a norma dei commi 3, 4 e 5 sono annullati e, per l'effetto, le somme eventualmente versate dagli interessati in seguito all'adozione del provvedimento di autotutela sono loro restituite. A tal fine, l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore dei Sindaci dei Comuni interessati, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.

7. Le disposizioni recate dall'articolo 63 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, così come modificato dall'articolo 68 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, sono estese agli incarichi ivi previsti conferiti dai Comuni sino alla data di entrata in vigore della presente legge.

8. Sono fatti salvi a tutti gli effetti gli incarichi professionali eventualmente conferiti dalla Segreteria generale straordinaria prima dell'entrata in vigore della presente legge in ordine all'accertamento dello stato di attuazione dei lavori assistiti dal contributo di cui all'articolo 39 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, e successive modifiche ed integrazioni. I compensi dovuti ai professionisti per le prestazioni anzidette sono assunti a carico della Segreteria generale straordinaria in misura non superiore a quella stabilita nel disciplinare d'incarico stipulato ai sensi dell'articolo 1, terzo comma, della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, per i compiti di accertamento della regolare esecuzione dei lavori, ai sensi degli articoli 18 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e 47 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63.

9. Sono abrogati gli articoli 5 della legge regionale 27 dicembre 1991, n. 64 e 121 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50.

## Art. 112.

1. Le domande intese ad ottenere i benefici di cui alla legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, erroneamente presentate in termini da soggetto non titolare dell'unità immobiliare danneggiata dagli eventi sismici, possono, su istanza del proprietario, essere volturate al nome di quest'ultimo, sempreché sussista un rapporto di affinità entro il secondo grado con il soggetto richiedente.

2. Allo stesso modo, le domande intese ad ottenere i benefici della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, presentate in termini da soggetto privo dei requisiti richiesti, possono essere volturate al nome del coniuge non legalmente separato dal richiedente, sempreché possieda i requisiti per accedere ai benefici anzidetti.

## Art. 113.

1. Le domande dirette a conseguire i finanziamenti per la riparazione o la ricostruzione degli edifici adibiti agli usi previsti dall'articolo 47 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, e successive modificazioni ed integrazioni, erroneamente presentate da soggetti non titolari degli edifici ivi considerati, prima della data di entrata in vigore della presente legge, possono, su istanza dell'effettivo proprietario, essere volturate a nome di quest'ultimo, sempreché risultino essere state presentate alla Segreteria generale straordinaria nei termini di legge.

## Art. 114.

1. I provvedimenti di concessione dei contributi eventualmente assunti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17, e successive modifiche ed integrazioni, sono fatti salvi a tutti gli effetti ancorché disposti in difetto degli impegni di cui agli articoli 4 e 6 della legge regionale 27 agosto 1976, n. 46.

## Art. 115.

1. Sono fatti salvi a tutti gli effetti i provvedimenti di spesa eventualmente assunti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, in forza delle disposizioni ordinate sotto il Capo II della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, a favore di soggetti cui sia stato in precedenza erogato completamente il contributo di cui alla legge regionale 7 giugno 1976, n. 17, e successive modificazioni ed integrazioni, per opere diverse da quelle successivamente realizzate in base al progetto di riparazione assistito dai benefici della legge regionale n. 30/1977.

2. Sono altresì fatti salvi a tutti gli effetti i provvedimenti di concessione dei contributi di cui alla legge regionale n. 30/1977, ancorché disposti in difetto del previo accertamento da parte del Comune, ai sensi dell'articolo 6, sesto comma, della legge regionale n. 30/1977, e successive modificazioni ed integrazioni, della congruità delle spese per i lavori di riparazione eseguiti in forza della legge regionale n. 17/1976, e successive modificazioni ed integrazioni.

## Art. 116.

1. I provvedimenti di concessione dei contributi di cui agli articoli 15, primo comma, lettera b), e 16 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e loro successive modificazioni ed integrazioni, eventualmente assunti, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, in difetto della convenzione prevista dall'articolo 4, terzo comma, lettera g), della legge regionale n. 30/1977, sono fatti validi a tutti gli effetti purché l'unità immobiliare diversa dalla prima, esistente alla data del 6 maggio 1976 o ricavata nell'immobile riparato, sia stata effettivamente destinata al soddisfacimento delle esigenze abitative del beneficiario o di suoi parenti o affini ovvero dei soggetti indicati nell'articolo 3 del decreto del Presidente della Giunta regionale 29 novembre 1977, n. 2087 Pres., e successive modificazioni ed integrazioni.

Tale circostanza deve risultare da apposita dichiarazione del Sindaco.

2. È abrogato l'articolo 128 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50.

## Art. 117.

1. Sono fatti salvi a tutti gli effetti i provvedimenti di concessione dei contributi eventualmente assunti prima dell'entrata in vigore della presente legge applicando erroneamente la maggioranza per difficoltà di cantiere in misura superiore alla percentuale consentita anche all'importo delle opere di cui all'articolo 5, primo comma, lettera b), della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30.

## Art. 118.

1. Sono fatti salvi a tutti gli effetti i provvedimenti di spesa assunti prima dell'entrata in vigore della presente legge, ai sensi della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, in favore dei comproprietari degli edifici oggetto di intervento di riparazione, non intestatari di domanda di contributo, i quali abbiano acquistato le restanti quote di proprietà dell'edificio, ivi comprese quelle del richiedente, dopo l'approvazione del progetto esecutivo e prima dell'inizio dei lavori.

## Art. 119.

1. I provvedimenti di concessione dei contributi eventualmente disposti ai sensi della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, prima dell'entrata in vigore della presente legge, in favore di soggetti che dopo il 6 maggio 1976 abbiano acquistato per atto tra vivi unità immobiliari danneggiate dagli eventi sismici, sono fatti salvi a tutti gli effetti purché l'unità immobiliare fosse appartenuta alla predetta data ad un parente o affine dell'acquirente beneficiario.

## Art. 120.

1. Sono fatti salvi a tutti gli effetti i provvedimenti di concessione dei contributi previsti dalla legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, eventualmente disposti prima della data di entrata in vigore della presente legge, sulla base delle opzioni di intervento privato di cui all'articolo 53 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, e successive modificazioni ed integrazioni, effettuate dai successori per causa di morte dei soggetti titolari dell'immobile danneggiato dagli eventi sismici, ancorché non richiedenti l'intervento pubblico originario.

2. I provvedimenti di diniego dei contributi in conto interessi o in annualità costanti eventualmente disposti nei casi indicati al comma 1, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono annullati e, per l'effetto, le relative domande sono valide ai fini della concessione dei predetti contributi, ancorché presentate da uno solo dei soggetti beneficiari del contributo in conto capitale.

## Art. 121.

1. I provvedimenti di concessione dei contributi eventualmente assunti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, applicando erroneamente gli indici di convenienza economica previsti dall'articolo 4 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, e successive modifiche ed integrazioni, sono fatti salvi a tutti gli effetti.

## Art. 122.

1. I contributi eventualmente concessi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, in forza delle disposizioni contenute nella legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, sulla base di domande tempestivamente ripetute nell'interesse di soggetti legalmente incapaci, ai sensi dell'articolo 54 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, e successive modificazioni ed integrazioni, da soggetti carenti di poteri rappresentativi, sono fatti salvi a tutti gli effetti sempreché tali soggetti abbiano agito nella veste di gestori d'affari altrui, ai sensi degli articoli 2028 e seguenti del codice civile.

2. Sono altresì fatti salvi a tutti gli effetti gli atti di erogazione dei contributi recati dalla legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, eventualmente disposti fino alla rata di saldo, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, al nome del procuratore del soggetto titolare dell'immobile alla data del 6 maggio 1976, i cui poteri rappresentativi siano venuti meno dopo l'emissione del provvedimento di concessione in seguito ad alienazione dell'immobile in corso d'opera da parte del rappresentato a favore di soggetto a lui legato da rapporto di parentela entro il quarto grado, sempreché l'acquirente dell'immobile assistito dai contributi o i suoi eredi riconoscano l'utilità dell'interposizione gestoria del procuratore dell'originario titolare e rilascino a tal fine l'atto di ratifica della gestione ai sensi dell'articolo 2032 del codice civile.

## Art. 123.

1. Sono fatti salvi a tutti gli effetti i contributi eventualmente concessi prima dell'entrata in vigore della presente legge ai sensi del Titolo III, Capo I, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, sulla base delle esigenze abitative di un nucleo familiare comprensivo di taluni componenti non computabili perché non residenti, sempreché si tratti di soggetti legati agli altri componenti residenti da rapporto di parentela o affinità e che alla data degli eventi sismici fossero iscritti all'AIRE e si trovassero all'estero per motivi di lavoro.

2. Sono altresì fatti salvi a tutti gli effetti i contributi concessi prima dell'entrata in vigore della presente legge, ai sensi della legge regionale n. 63/1977, per soddisfare le esigenze abitative dei nuclei familiari minimi composti da una o due persone, avuto riguardo ai parametri stabiliti per un nucleo familiare di tre persone, eventualmente disposti in

difetto del presupposto dell'accertamento nei casi di specie della concreta possibilità di incremento dei nuclei stessi, di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Giunta regionale 26 gennaio 1978, n. 066/Pres., sempreché i relativi provvedimenti siano stati emessi sulla base del parere favorevole espresso uniformemente dalla Commissione consiliare prevista dall'articolo 17 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 per tutti i casi analoghi.

## Art. 124.

1. Sono fatti salvi a tutti gli effetti i contributi eventualmente concessi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 49 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, anche se il titolare della domanda di contributo si è staccato da un nucleo familiare beneficiario dei contributi di cui all'articolo 48, primo comma, della legge regionale n. 63/1977.

## Art. 125.

1. I contributi eventualmente concessi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, in favore dei proprietari o dei titolari di diritti reali di godimento alla data del 6 maggio 1976 degli immobili espropriati o acquisiti in via bonaria dal Comune per l'attuazione degli interventi edilizi unitari all'interno degli ambiti di ricostruzione di cui agli articoli 23 e seguenti della legge regionale n. 63/1977, e loro successive modificazioni ed integrazioni, sono fatti salvi a tutti gli effetti ancorché disposti per la ricostruzione o l'acquisto di unità immobiliari al di fuori del perimetro dei predetti ambiti unitari di ricostruzione.

2. I contributi previsti dalla legge regionale n. 63/1977 possono essere concessi ai soggetti indicati al comma 1, che, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano stipulato contratti preliminari o definitivi di acquisto di unità immobiliari al di fuori del perimetro degli ambiti unitari di ricostruzione.

## Art. 126.

1. I provvedimenti di concessione dei contributi eventualmente disposti prima dell'entrata in vigore della presente legge ai sensi della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, in favore di soggetti muniti di ogni altro requisito di legge, sono fatti salvi a tutti gli effetti ancorché l'immobile assistito dai contributi sia stato realizzato su terreno appartenente a soggetto legato al beneficiario da rapporto di parentela o di affinità.

## Art. 127.

1. I provvedimenti concessori di somme a titolo di equo indennizzo, eventualmente disposti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base dei parametri regionali vigenti per i casi di ricostruzione, al di fuori dei presupposti e senza l'osservanza delle norme procedurali di cui agli articoli 42 e seguenti della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, sono considerati provvedimenti di concessione dei contributi di cui alla legge regionale n. 63/1977 e sono fatti validi a tutti gli effetti, sempreché diretti a conseguire le finalità generali delle leggi di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici attraverso la realizzazione di alloggi da utilizzare per soddisfare le esigenze abitative di soggetti rimasti comunque privi di alloggio in seguito agli eventi sismici, ancorché per effetto delle previsioni contenute nei piani particolareggiati di ricostruzione.

2. I provvedimenti di autotutela eventualmente adottati prima della data di entrata in vigore della presente legge con riferimento ai provvedimenti di spesa fatti salvi a norma del comma 1 sono annullati e, per l'effetto, le somme eventualmente versate dagli interessati in seguito all'adozione del provvedimento di autotutela sono loro restituite.

## Art. 128.

1. Sono fatti salvi a tutti gli effetti i contributi eventualmente concessi prima dell'entrata in vigore della presente legge, ai sensi delle norme ordinate sotto il Titolo III della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni in favore di soci di cooperative edilizie, applicando erroneamente le disposizioni sugli acquisti previsti dall'articolo 55 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, così come sostituito dall'articolo 50 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, assimilando agli atti di acquisto consentiti ai fini della concessione dei benefici gli atti di assegnazione in godimento degli alloggi disposti dalla cooperativa edilizia in favore dei soci prima della cessione in proprietà individuale degli alloggi stessi.

## Art. 129.

1. Le autorizzazioni e gli atti di impegno della spesa eventualmente assunti dall'Amministrazione regionale prima della data di entrata in vigore della presente legge per il finanziamento dei programmi relativi alle opere pubbliche dei Comuni, ai sensi degli articoli 20, 21, 40 e 75 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e loro successive modificazioni ed integrazioni, sono fatti salvi a tutti gli effetti ancorché le opere programmate ammesse a finanziamento non abbiano rispettato i criteri di scelta prioritaria fissati dalla Giunta regionale per l'esercizio finanziario di competenza.

2. Le autorizzazioni e gli atti di impegno della spesa indicati al comma 1 sono validi anche ai fini del completamento di opere ed impianti pubblici già ammessi ai benefici di leggi regionali di intervento, emanate in seguito al verificarsi di calamità naturali e disposti in favore di altro Ente pubblico.

## Art. 130.

1. Gli interventi di ricostruzione delle unità immobiliari realizzati con i contributi della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modifiche ed integrazioni, dai soci di cooperative edilizie, su aree loro assegnate in via provvisoria dal Comune in pendenza delle procedure espropriative, sono fatti salvi agli effetti urbanistico-edilizi e contributivi, ancorché le concessioni edilizie ed i provvedimenti di concessione dei contributi siano stati intestati al nome dei singoli soci o del Presidente della cooperativa in assenza del requisito della titolarità del diritto reale sui terreni interessati dalla ricostruzione, a condizione che le unità immobiliari ricostruite siano state cedute in proprietà dal Comune ai singoli soci prima dell'entrata in vigore della presente legge, previa regolarizzazione dello stato giuridico delle medesime unità, ai sensi dell'articolo 936 del codice civile, dietro versamento del prezzo di cessione pari a quello risultante da apposita perizia di stima del Comune, e comunque non inferiore all'ammontare del rimborso della spesa sostenuta dagli interessati per la ricostruzione maggiorata degli interessi legali, oltre al valore del terreno e delle relative pertinenze.

## Art. 131.

1. I contributi eventualmente concessi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 37 della legge regionale 24 aprile 1978, n. 25, così come da ultimo modificato dall'articolo 41 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, in difetto del requisito previsto dal secondo comma dell'articolo 37 della legge regionale n. 25/1978, sono fatti salvi a tutti gli effetti purché al tempo dell'emissione dei relativi provvedimenti nessuno dei componenti il nucleo familiare del beneficiario sia stato, nel Comune in cui è situato l'alloggio assistito dal contributo o in altri Comuni ad esso limitrofi, proprietario o titolare di un diritto reale di godimento su altro alloggio.

## Art. 132.

1. Sono fatti salvi a tutti gli effetti i finanziamenti disposti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge per gli interventi relativi agli edifici adibiti agli usi di cui all'articolo 47 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, relativamente alla parte di finanziamento accordata per gli arredi e le attrezzature ritenute necessarie per assicurare un'adeguata funzionalità agli edifici oggetto di intervento.

## Art. 133.

1. A favore degli enti destinatari dei finanziamenti per la realizzazione delle opere pubbliche o di pubblica utilità con spesa a carico dei capitoli di spesa attribuiti alla Segreteria generale straordinaria, i quali, prima della data di entrata in vigore della presente legge, abbiano ultimato i lavori dopo la scadenza dei termini stabiliti, permangono i finanziamenti concessi. Se per i lavori anzidetti non si siano ancora formalmente conclusi, alla predetta data, i procedimenti espropriativi degli immobili necessari, i termini per il compimento delle espropriazioni sono fissati al 31 dicembre 1994.

2. Nei casi in cui alla data di entrata in vigore della presente legge le opere di cui al comma 1 non siano state completamente realizzate, pur essendo già scaduti i termini stabiliti per l'ultimazione dei lavori e delle espropriazioni, detti termini sono parimenti fissati al 31 dicembre 1994.

3. È abrogato l'articolo 70 della legge regionale 11 settembre 1991, n. 48.

## Art. 134.

1. I negozi di alienazione degli edifici ricostruiti mediante intervento pubblico, ai sensi dell'articolo 42, ottavo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, eventualmente posti in essere anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, in difetto dell'autorizzazione sindacale prevista dall'articolo 66, quinto comma, della legge regionale n. 63/1977, così come da ultimo modificato dall'articolo 7 della legge regionale 11 settembre 1991, n. 48, non comportano la pronuncia di decadenza dai benefici contributivi, sempreché i negozi di alienazione stessi siano intervenuti a distanza di oltre cinque anni dalla data di ultimazione dei lavori di ricostruzione.

## Art. 135.

1. Avuto riguardo a quanto disposto dall'articolo 1, ultimo comma, della legge 8 agosto 1977, n. 546, i provvedimenti di concessione dei contributi di cui alle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30, e 23 dicembre 1977, n. 63, e loro successive modificazioni ed integrazioni, che risultino viziati per difetto della stipulazione dell'atto unilaterale d'obbligo, conseguono normalmente validità mediante la produzione tardiva dell'atto da parte del beneficiario o dei suoi successori per causa di morte nella titolarità dell'immobile.

2. Nel caso di alienazione dell'immobile avvenuto per atto tra vivi dopo l'emissione del decreto di concessione, anche da parte degli eredi del beneficiario, la validità del provvedimento si consegue mediante l'acquisizione di una dichiarazione sindacale attestante che sono stati comunque praticati prezzi di vendita o canoni di locazione non superiori a quelli fissati dal Comune ai sensi dell'articolo 8, ultimo comma, della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35.

3. Qualora in seguito ad apertura di successione con pluralità di eredi la produzione dell'atto d'obbligo da parte di tutti si presenti sommamente difficile per il rilevante numero degli obbligati o per la difficoltà di identificarli completamente o di reperirli, la validità del provvedimento di concessione si consegue attraverso l'acquisizione di una dichiarazione sindacale dalla quale si evincano le ragioni per le quali non si è potuto procedere alla stipula dell'atto d'obbligo. Analoga dichiarazione può essere prodotta anche nei casi in cui sussista incertezza circa l'attuale titolarità dell'immobile.

4. Gli atti d'obbligo o le dichiarazioni sindacali eventualmente acquisite anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge in conformità alle previsioni del presente articolo sono utili agli effetti della sanatoria dei relativi provvedimenti di concessione.

5. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano limitatamente ai provvedimenti di concessione dei contributi disposti prima della data di entrata in vigore della presente legge.

## Art. 136.

1. Anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 1, ultimo comma, della legge 8 agosto 1977, n. 546, gli impegni di spesa ed i pagamenti eventualmente disposti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge dai funzionari delegati sui fondi ad essi assegnati con ordini di accreditamento emessi a carico dei capitoli di spesa attribuiti alla Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli sono fatti salvi a tutti gli effetti ancorché effettuati in violazione del vincolo di oggetto stabilito nei medesimi ordini di accreditamento, fermo restando il rispetto del limite di stanziamento dei capitoli interessati e il non superamento della spesa autorizzata per ogni singolo ordine di accreditamento.

2. Sono altresì fatti salvi a tutti gli effetti i pagamenti eventualmente disposti dai funzionari delegati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, nei limiti delle assegnazioni di fondi ricevute a carico dei capitoli di spesa attribuiti alla Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli, ancorché effettuati in violazione delle previsioni delle singole voci di quadro economico dei progetti di opere pubbliche, purché nel rispetto dell'importo complessivo dei progetti stessi.

3. Gli impegni di spesa ed i pagamenti eventualmente disposti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, dalla Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli, nonché dai funzionari delegati sui fondi ad essi assegnati con ordini di accreditamento emessi a carico dei capitoli di spesa attribuiti alla medesima Segreteria generale straordinaria devono intendersi regolarmente effettuati anche se imputati ad un capitolo diverso da quello pertinente alle finalità della spesa, fermo restando il rispetto dei limiti di stanziamento dei singoli capitoli interessati.

4. È abrogato l'articolo 164 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50.

## Art. 137.

1. Sono fatte valide agli effetti contributivi:

a) le domande intese ad ottenere i benefici di cui all'articolo 36 della legge regionale 2 maggio 1988, n. 26, erroneamente presentate nei termini ivi previsti al Comune anziché alla Segreteria generale straordinaria;

b) la domanda intesa ad ottenere i benefici di cui all'articolo 49 della legge regionale 11 settembre 1991, n. 48, presentata alla Segreteria generale straordinaria anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, in ritardo rispetto ai termini ivi previsti;

c) le domande intese ad ottenere i benefici di cui all'articolo 48 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, erroneamente presentate nei termini ivi previsti al Comune anziché alla Segreteria generale straordinaria.

## Art. 138.

1. Sono fissati al 31 dicembre 1993 i termini per la presentazione delle seguenti domande che in precedenza si potevano inoltrare senza limiti temporali ovvero entro termini stabiliti non a data fissa:

a) domande intese ad ottenere i benefici di cui all'articolo 27 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, così come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 23 dicembre 1980, n. 80, da parte di soggetti pubblici e privati, che dopo il 6 maggio 1976 abbiano ricevuto in proprietà, a titolo gratuito o in cessione agevolata, alloggi da rendere abitabili;

b) domande intese ad ottenere i benefici previsti dalla legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, da parte di soggetti ai quali sia stata notificata l'ordinanza di demolizione dell'edificio ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 4 della legge regionale n. 35/1979, e 11 della legge regionale 11 settembre 1991, n. 48;

c) domande intese ad ottenere i benefici previsti dalla legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, da parte dei soggetti indicati all'articolo 36, primo comma, della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, che al 6 maggio 1976 occupavano a titolo diverso dalla proprietà o da altro diritto reale di godimento un edificio posto in demolizione;

d) domande intese ad ottenere i benefici previsti dalla legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, da parte dei soggetti indicati agli articoli 16 della legge regionale n. 35/1979, 35 della legge regionale 2 maggio 1988, n. 26, e 47 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, cui sia stata notificata la mancata catalogazione degli edifici schedati di cui all'articolo 8 della legge regionale n. 30/1977;

e) le domande intese ad ottenere i benefici previsti dalla legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, da parte dei soggetti indicati all'articolo 41 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, cui sia stato notificato il provvedimento di cancellazione dell'edificio dagli elenchi approvati ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale n. 30/1977.

#### Art. 139.

1. Con effetto dalla data di inizio della settima legislatura del Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia, i compiti amministrativi consultivi attribuiti dalle vigenti disposizioni alla Commissione speciale del Consiglio regionale per i problemi delle zone terremotate sono devoluti nel modo indicato ai commi 2 e 3.

2. Alla Commissione legislativa permanente del Consiglio regionale competente in materia di bilancio e finanze sono devoluti:

a) i pareri sugli atti di prelievo delle somme dal Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia, ai sensi degli articoli 2 della legge regionale 8 novembre 1977, n. 59, e 11 della legge regionale 17 dicembre 1981, n. 84, e loro successive modificazioni ed integrazioni;

b) i pareri sulla determinazione dei criteri di riparto dei fondi per il finanziamento dei programmi annuali degli interventi edilizi dei Comuni, ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Alla Commissione legislativa permanente del Consiglio regionale competente in materia di edilizia, opere pubbliche e ricostruzione sono devoluti:

a) i pareri vincolanti preordinati all'adozione dei provvedimenti di competenza del Presidente della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 69 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, e successive modificazioni ed integrazioni;

b) i pareri preordinati all'emissione dei provvedimenti di autorizzazione al trasferimento dei contributi di cui alla legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, di competenza del Presidente della Giunta regionale o dell'Assessore delegato alla ricostruzione, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 17 giugno 1978, n. 70 e successive modificazioni ed integrazioni;

c) ogni altro parere preordinato all'emissione di provvedimenti o di atti amministrativi generali nel quadro dell'attività di collegamento tra l'organo consiliare e quello esecutivo della Regione nella trattazione degli affari concernenti la ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.

#### Art. 140.

1. Salvo quanto previsto dal comma 8, con effetto dal 31 dicembre 1993 cessano di trovare applicazione le disposizioni delle leggi regionali d'intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976 che autorizzano l'Amministrazione regionale a disporre aperture di credito a carico dei capitoli di spesa assegnati alla Segreteria generale straordinaria a favore dei Sindaci dei Comuni, dei presidenti delle Province, delle Comunità montane e collinari, dei Consorzi di Comuni, degli Istituti autonomi case popolari e degli altri Enti pubblici locali, anche in deroga alle vigenti norme di contabilità pubblica per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.

2. A decorrere dal 1° gennaio 1994, le disponibilità finanziarie da assegnare a norma delle leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976 sono erogate direttamente a favore dei Comuni, province ed altri Enti pubblici locali che le gestiscono in contabilità separata. Gli interessi che maturano su tali fondi sono rimborsati, a fine esercizio, alla Regione.

3. Quando le leggi di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976 menzionano la competenza dei Comuni, delle Province e degli altri Enti pubblici locali, le relative funzioni si intendono ad essi trasferite dalla Regione per il perseguimento degli obiettivi della ricostruzione.

4. In relazione alle funzioni richiamate al comma 3 trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 12 e seguenti della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, e loro successive modificazioni ed integrazioni.

5. In deroga alle disposizioni recate dall'articolo 66 della legge regionale n. 10 1988, così come da ultimo modificato dall'articolo 3 della legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1, i fondi sono assegnati ai Comuni, alle province ed agli altri Enti pubblici locali sulla base delle esigenze da essi manifestate.

6. All'erogazione degli importi assegnati ai sensi del presente articolo si provvede possibilmente in misura intera ed in via anticipata, con decreti, anche cumulativi, del Direttore regionale competente presso la Segreteria generale straordinaria.

7. Gli Enti locali iscrivono nei propri bilanci le somme loro assegnate ai sensi del presente articolo. All'uso devono essere istituiti appositi capitoli di entrata e di spesa distinti secondo le finalità previste nel provvedimento di concessione dei fondi. L'accertamento che l'utilizzazione delle somme avvenga in conformità alle prescrizioni è effettuato dai competenti Comitati di controllo nell'esercizio delle funzioni loro attribuite dalla legge.

8. In via transitoria, le disposizioni del presente articolo non si applicano per gli interventi e le iniziative già ammesse, alla data del 31 dicembre 1993, a finanziamento regionale con formale provvedimento di concessione, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni indicate al comma 1 e vigenti precedentemente alla data anzidetta. Per gli interventi e le iniziative che non richiedano l'emissione di formale provvedimento di concessione, ai fini dell'applicazione della disciplina transitoria, si ha riguardo al primo atto del procedimento comportante assunzione di oneri a carico del bilancio.

9. Rimangono ferme le disposizioni delle leggi regionali d'intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976 che autorizzano l'emissione di ordini di accreditamento a favore del Segretario generale straordinario, anche in deroga alle vigenti norme di contabilità pubblica per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo, nonché quelle relative alla contabilità speciale, istituita presso l'Istituto tesoriere della Regione e intestata al medesimo Segretario generale straordinario.

10. Sono abrogati gli articoli 64 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, e 11 della legge regionale 1° febbraio 1993, n. 1, nonché ogni altra disposizione incompatibile con il presente articolo.

#### Capo IV

##### NORME FINANZIARIE

#### Art. 141.

1. Per gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 12 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1993.

2. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 8655 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993, sul quale viene iscritto lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 1.000 milioni per l'anno 1993.

3. Al predetto onere di lire 1.000 milioni si provvede mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 8961 «Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia»: tale importo corrisponde a parte della quota di L. 17.586.937.043 non utilizzata al 31 dicembre 1992 e trasferita, ai sensi dell'articolo 21, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'Assessore alle finanze n. 7 del 9 febbraio 1993.

4. Sul precitato capitolo 8655 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 1.000 milioni, mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 8842 «Fondo di riserva di cassa» dello stato di previsione precitato.

5. Gli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 2, 3, 4, 11, 12, comma 1, 14, 15; comma 1, degli articoli 21, 24, 28, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 42, 50, comma 3, e degli articoli 84, 89, 95, 97, 98, 99, 104, 106, 108 e 125, comma 2 fanno carico al capitolo 8660 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993, a fronte dello stanziamento di L. 216.980.491.837, corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1992 e trasferita, ai sensi dell'articolo 21, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'Assessore alla ricostruzione n. 3483 dell'8 febbraio 1993.

6. Gli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 15, comma 3, e 80, comma 1, fanno carico al capitolo 8664 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993, che presenta sufficiente disponibilità.

7. Gli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 17, 49, comma 4, 80, comma 2, 100 e 127, fanno carico al capitolo 8624 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993, a fronte dello stanziamento di L. 390.002.424, corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1992 e trasferita, ai sensi dell'articolo 21, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'Assessore alla ricostruzione n. 3483 dell'8 febbraio 1993.

8. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 23 fanno carico al capitolo 8623 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993, che presenta sufficiente disponibilità.

9. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 39, fanno carico al capitolo 8687 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993, a fronte dello stanziamento di L. 6.783.954.425, corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1992 e trasferita, ai sensi dell'articolo 21, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'Assessore alla ricostruzione n. 3483 dell'8 febbraio 1993.

10. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 40 fanno carico al capitolo 8677 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993, a fronte dello stanziamento di L. 6.375.018.961, corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1992 e trasferita, ai sensi dell'articolo 21, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'Assessore alla ricostruzione n. 3483 dell'8 febbraio 1983.

11. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 49, comma 1, fanno carico al capitolo 8691 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993, a fronte dello stanziamento di L. 55.344.867, corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1992 e trasferita, ai sensi dell'articolo 21, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'Assessore alla ricostruzione n. 3483 dell'8 febbraio 1993.

12. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 87 fanno carico al capitolo 8615 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993, a fronte dello stanziamento di L. 4.053.220.382, corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1992 e trasferita, ai sensi dell'articolo 21, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'Assessore alla ricostruzione n. 3483 dell'8 febbraio 1993.

13. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 78 della legge regionale 2 maggio 1988, n. 26, come modificato dall'articolo 53 della presente legge, fanno carico al capitolo 8704 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993, a fronte dello stanziamento di lire 380 milioni, corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1992 e trasferita, ai sensi dell'articolo 21, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'Assessore alla ricostruzione n. 3483 dell'8 febbraio 1993.

14. Gli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 55, 57, 58 e 102 fanno carico al capitolo 8621 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993, a fronte dello stanziamento di L. 2.184.626.914, corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1992 e trasferita, ai sensi dell'articolo 21, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982,

n. 10, con decreto dell'Assessore alla ricostruzione n. 3483 dell'8 febbraio 1993. Conseguentemente, nella denominazione del precitato capitolo 8621, dopo la locuzione «ed a giudizi», viene aggiunta la locuzione «nonchè spese dirette e rimborso ai Comuni delle spese connesse a recupero giudiziale delle somme indebitamente corrisposte a titolo di contributo».

15. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 80 della legge regionale 2 maggio 1988, n. 26, come sostituito dall'articolo 59 della presente legge, fanno carico al capitolo 8706 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993, a fronte dello stanziamento di lire 500 milioni, corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1992 e trasferita, ai sensi dell'articolo 21, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'Assessore alla ricostruzione n. 3483 dell'8 febbraio 1993. Conseguentemente, nella denominazione del precitato, capitolo 8706, dopo la locuzione «ad uso scolastico», viene inserita la locuzione «e assistenziale».

16. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 110 fanno carico al capitolo 8627 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993, a fronte dello stanziamento di L. 225.885.510, corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1992 e trasferita, ai sensi dell'articolo 21, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'Assessore alla ricostruzione n. 3483 dell'8 febbraio 1993. Conseguentemente, nella denominazione del precitato capitolo 8627 dopo la locuzione «Spese» è inserita la locuzione «e rimborsi».

17. Gli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 92 e 111 fanno carico al capitolo 8606 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993, a fronte dello stanziamento di L. 2.952.586.308, corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1992 e trasferita, ai sensi dell'articolo 21, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'Assessore alla ricostruzione n. 3483 dell'8 febbraio 1993. Conseguentemente, nella denominazione del precitato capitolo 8606 dopo la locuzione «e compensi» è inserita la locuzione «, anche a titolo di rimborso».

18. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 32 fanno carico al capitolo 8678 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993, a fronte dello stanziamento di L. 3.675.393.809, corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1992 e trasferita, ai sensi dell'articolo 21, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'Assessore alla ricostruzione n. 3483 dell'8 febbraio 1993.

19. Gli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 65, 66, 69 e 70 fanno carico al capitolo 8709 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993, a fronte dello stanziamento di L. 52.682.687.940, corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1992 e trasferita, ai sensi dell'articolo 21, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'Assessore alla ricostruzione n. 3483 dell'8 febbraio 1993.

20. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 89 fanno carico al capitolo 8721 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993, a fronte dello stanziamento di L. 350.000.000, corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1992 e trasferita, ai sensi dell'articolo 21, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'Assessore alla ricostruzione n. 3483 dell'8 febbraio 1993.

21. L'onere previsto dall'articolo 107 fa carico al capitolo 8688 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993, su cui viene iscritto lo stanziamento; in termini sia di competenza che di cassa, di lire 800 milioni per l'anno 1993.

22. Al predetto onere di lire 800 milioni in termini di competenza si provvede mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 8961 «Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia»; tale importo corrisponde a parte della quota di L. 17.586.937.043 non utilizzata al 31 dicembre 1992 e trasferita, ai sensi dell'articolo 21, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'Assessore alle finanze n. 7 del 9 febbraio 1993.

23. Sul precitato capitolo 8688 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 800 milioni, mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 8842 «Fondo riserva di cassa» dello stato di previsione precitato.

## Art. 142.

1. In relazione al disposto di cui all'articolo 30, comma 4, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, come sostituito dall'articolo 10 della presente legge, nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993 è istituito - per memoria - al Titolo III - Categoria 3.6. - il capitolo 1062 (3.6.1) con la denominazione «Acquisizione dei corrispettivi di cessione di unità immobiliari introitati ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni e integrazioni».

2. Per le somme accertate sul precitato capitolo 1062 trova applicazione l'articolo 23, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10 e successive modificazioni e integrazioni relativamente all'iscrizione in spesa delle somme.

## Art. 143.

1. Per le finalità previste dall'articolo 103 è autorizzata la spesa di lire 400 milioni per l'anno 1993.

2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993, nella Rubrica n. 27 - Programma 4.1.1. - Spese di investimento - Categoria 2.3. - Sezione VIII - viene istituito il capitolo 8727 (2.1.232.3.08.07) con la denominazione: «Finanziamento al Comune di Enemonzo per il recupero ed il consolidamento antisismico di un edificio danneggiato dagli eventi sismici da destinare a centro di accoglienza residenziale con finalità assistenziali in favore di persone portatrici di handicap» e con lo stanziamento di lire 400 milioni per l'anno 1993.

3. Al predetto onere di lire 400 milioni si provvede mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 8961 «Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia»: tale importo corrisponde a parte della quota di L. 17.586.937.043 non utilizzata al 31 dicembre 1992 e trasferita, ai sensi dell'articolo 21, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'Assessore alle finanze n. 7 del 9 febbraio 1993.

4. Sul precitato capitolo 8727 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 400 milioni, mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 8842 «Fondo riserva di cassa» dello stato di previsione precitato.

## Art. 144.

1. Per le finalità previste dall'articolo 105 è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1993.

2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993, nella Rubrica n. 27 - Programma 4.1.1. - Spese di investimento - Categoria 2.3. - Sezione VII - viene istituito il capitolo 8728 (2.1.232.3.07.26) con la denominazione: «Sovvenzioni al Comune di Venzone per le spese relative all'espropriazione e l'occupazione temporanea e d'urgenza delle aree necessarie a realizzare l'insediamento abitativo denominato "Villaggio canadese"» e con lo stanziamento di lire 1.000 milioni per l'anno 1993.

3. Al predetto onere di lire 1.000 milioni si provvede mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 8961 «Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia»: tale importo corrisponde a parte della quota di L. 17.586.937.043 non utilizzata al 31 dicembre 1992 e trasferita, ai sensi dell'articolo 21, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'Assessore alle finanze n. 7 del 9 febbraio 1993.

4. Sul precitato capitolo 8728 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 1.000 milioni, mediante prelevamento di pari importo, dal capitolo 8842 «Fondo riserva di cassa» dello stato di previsione precitato.

## Art. 145.

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 109 fanno carico al capitolo 8681 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993, a fronte dello stanziamento di L. 492.467.216, corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1992 e trasferita, ai sensi dell'articolo 21, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'Assessore alla ricostruzione n. 3483 dell'8 febbraio 1993. Conseguentemente nella denominazione del precitato capitolo 8681, dopo la locuzione «montagna» è aggiunta la locuzione «nonché di opere per la difesa geologica».

## Art. 146.

1. In relazione all'applicazione del disposto di cui all'articolo 140, commi 1 e 2, con la legge di bilancio per gli anni 1994-1996 e per l'anno 1994, vengono effettuate la riclassificazione e la modifica delle denominazioni dei capitoli dello stato di previsione della spesa appartenenti alla Rubrica n. 27 - Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 8 giugno 1993

TURELLO

93R0546

## REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE

## Provincia di Trento

## LEGGE PROVINCIALE 1° aprile 1993, n. 11.

**Integrazioni alle leggi provinciali 16 dicembre 1986, n. 33: «Interventi a favore delle aziende forestali pubbliche e norme integrative della legge provinciale 23 novembre 1978, n. 48 e della legge provinciale 31 ottobre 1977, n. 30» e 9 dicembre 1991, n. 24: «Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia».**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 17 del 13 aprile 1993)

## IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*Sostituzione dell'articolo 5 della legge provinciale 16 dicembre 1986, n. 33 («Interventi a favore delle aziende forestali pubbliche e norme integrative della legge provinciale 23 novembre 1978, n. 48 e della legge provinciale 31 ottobre 1977, n. 30»).*

1. L'articolo 5 della legge provinciale 16 dicembre 1986, n. 33, è sostituito dal seguente:

## «Art. 5.

*Divieto di cumulo delle agevolazioni*

1. Le agevolazioni di cui al precedente articolo 4 non sono cumulabili con altre concesse per le stesse finalità dalla Provincia».

## Art. 2.

*Prima applicazione della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24 («Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia»): concorso finanziario straordinario della Provincia.*

1. Dal giorno 1° gennaio 1993 fino all'attivazione del servizio faunistico di cui all'articolo 50 della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24, e comunque non oltre il giorno 31 dicembre 1993, al fine di assicurare la completa operatività della citata legge provinciale anche in relazione alla predisposizione del primo piano faunistico di cui all'articolo 5 della medesima, in via straordinaria, oltre al contributo di cui all'articolo 21, comma 1 della legge stessa, la Giunta provinciale è autorizzata a rimborsare all'ente gestore le spese relative al costo di ulteriori 35 unità di personale addetto alla vigilanza nel limite massimo del cento per cento del medesimo costo, come definito dallo stesso comma 1 dell'articolo 21.

2. I rapporti conseguenti a quanto disposto dal comma 1 tra la Provincia e l'ente gestore sono disciplinati mediante apposito atto aggiuntivo alla convenzione di cui all'articolo 15 della citata legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24.

3. Alla copertura degli oneri derivanti dalle ulteriori spese di cui al comma 1 si provvede con le somme già stanziare nel bilancio 1993 al capitolo 55374.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 1° aprile 1993

BAZZANELLA

Visto, Il commissario del Governo per la provincia: SOTTILI.

93R0490

## LEGGE PROVINCIALE 19 aprile 1993, n. 12.

### Nuova disciplina del rapporto di lavoro a tempo determinato. Modifica della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12.

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 19 del 27 aprile 1993)*

#### IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

#### II. PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1.

1. L'articolo 75 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, come sostituito dall'articolo 34 della legge provinciale 24 gennaio 1992, n. 5, è così sostituito:

#### «Art. 75.

##### *Rapporti di lavoro a tempo determinato*

1. La Giunta provinciale è autorizzata ad assumere personale con contratto a tempo determinato nei limiti e secondo le disposizioni di cui al presente articolo.

2. Le assunzioni debbono essere motivate da esigenze indilazionabili e determinate nella durata e debbono essere finalizzate a fronteggiare specifiche necessità organizzative delle strutture provinciali individuate con deliberazione della Giunta provinciale, pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. Nella medesima deliberazione saranno individuate le specifiche professionalità per le quali è possibile ricorrere alle assunzioni.

3. A tali assunzioni la Giunta provinciale può procedere nel limite di un contingente non superiore al due per cento della dotazione organica determinata per il complesso delle strutture e dei profili professionali corrispondenti alle professionalità per i quali è possibile ricorrere alle assunzioni ai sensi del comma 2.

4. Il personale di cui al comma 1 è assunto tramite avviso pubblico previo superamento di apposita prova selettiva per titoli e/o esami.

5. All'espletamento della prova selettiva provvede la commissione esaminatrice di cui all'articolo 69. La prova selettiva è intesa ad accertare il possesso del grado di professionalità necessario per lo svolgimento delle mansioni del posto da assegnare. Le modalità di svolgimento ed i relativi contenuti saranno definiti di volta in volta in ragione delle assunzioni da effettuare.

6. Per sopperire ad esigenze di servizio non predeterminabili la Giunta provinciale è autorizzata ad effettuare assunzioni di personale a tempo determinato sulla base di apposite selezioni indette con procedura d'urgenza, con decreto dell'assessore per l'organizzazione e il personale, tra quanti, in possesso dei requisiti generali, dei titoli di studio ed eventualmente di qualificazione previsti dall'articolo 65, abbiano presentato domanda presso il servizio per il personale nei due anni precedenti la data del decreto stesso. Il decreto dovrà contenere:

a) la determinazione del tipo di prova da effettuare, che potrà consistere anche in test attitudinale;

b) le materie oggetto della prova;

c) la data di espletamento della stessa;

d) la nomina della commissione esaminatrice, composta da tre esperti nelle materie oggetto della selezione;

e) il termine entro il quale la commissione medesima dovrà concludere le operazioni di selezione.

7. Le assunzioni di cui al precedente comma, esclusi i rinnovi dei rapporti già in essere, non potranno in ogni caso superare, in termini assoluti, l'uno per cento dell'organico del personale di ruolo.

8. I contratti a tempo determinato possono essere stipulati per la durata massima di un anno e possono essere ulteriormente rinnovati, per un periodo non superiore ad un anno, per particolari necessità. Nel caso la durata sia inferiore a tali termini, i contratti possono essere rinnovati fino al raggiungimento dei limiti sopraindicati.

9. Il personale cessato dal servizio non può essere nuovamente assunto a tempo determinato, se non sia trascorso almeno un anno dalla risoluzione del precedente contratto.

10. Al personale di cui al presente articolo si applicano le disposizioni in vigore per il personale di ruolo, che siano richiamate nel contratto di assunzione.

11. Il personale assunto a contratto può essere licenziato anche prima della scadenza del termine del contratto, a giudizio insindacabile della Giunta provinciale, nei seguenti casi:

a) per scarso rendimento dovuto a qualsiasi causa;

b) per soppressione di ufficio, ovvero per riduzione di lavoro, salvo che il dipendente non sia utilizzabile presso altri uffici;

c) per motivi disciplinari.

12. Il licenziamento per motivi disciplinari è disposto dalla Giunta provinciale previa contestazione dell'addebito, con facoltà per il dipendente di presentare le sue discolpe entro dieci giorni. La Giunta provinciale adotta il relativo provvedimento su conforme parere della commissione di disciplina la quale ha facoltà di sentire il dipendente.

13. Nei casi meno gravi può essere inflitta dall'assessore per l'organizzazione e il personale, in luogo del licenziamento per motivi disciplinari, la punizione della riduzione dello stipendio nella misura di un quinto del trattamento economico complessivo in godimento, escluse le quote di aggiunta di famiglia, per un periodo non superiore a tre mesi.

14. Alle assunzioni previste dal presente articolo, in assenza di graduatoria di precedenti selezioni, la Giunta provinciale provvede utilizzando eventuali graduatorie di concorsi pubblici in corso di validità.

15. Entro il 31 dicembre di ogni anno, la Giunta provinciale trasmette alla competente commissione consiliare una relazione sullo stato di applicazione della disciplina in materia di assunzioni contrattuali».

2. Fino alla determinazione da parte della Giunta provinciale della dotazione organica delle strutture e comunque non oltre dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il limite del due per cento di cui al comma 3 dell'articolo 75 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, deve ritenersi riferito alla dotazione organica complessiva del personale di ruolo.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 19 aprile 1993

BAZZANELLA

Visto, Il commissario del Governo per la provincia: SOTTILE

93R0491

## LEGGE PROVINCIALE 20 aprile 1993, n. 13.

**Disposizioni concernenti la gestione transitoria delle unità sanitarie locali e modifiche al provvedimento legislativo concernente: «Nuova disciplina del servizio sanitario provinciale».**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 19 del 27 aprile 1993)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

### Capo I

## DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA GESTIONE TRANSITORIA DELLE UNITÀ SANITARIE LOCALI

### Art. 1.

#### Amministratori straordinari delle unità sanitarie locali

1. Fino alla data di trasferimento delle funzioni delle unità sanitarie locali all'azienda provinciale per i servizi sanitari, prevista dall'articolo 55, comma 1, lettera c), del provvedimento legislativo concernente «Nuova disciplina del servizio sanitario provinciale», gli amministratori straordinari delle unità sanitarie medesime, confermati ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1992, n. 510, continuano a svolgere le funzioni attribuite dal comma 7 dell'articolo 1 del decreto-legge 6 febbraio 1991, n. 35, convertito con modificazioni nella legge 4 aprile 1991, n. 111.

2. Qualora nel periodo di cui al comma 1 uno o più amministratori straordinari cessino dall'incarico per qualsiasi motivo, la Giunta provinciale provvede a nominare il sostituto scegliendolo fra le persone iscritte nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 7, del sopracitato decreto-legge n. 35 del 1991.

3. L'elenco di cui al comma 2 può essere integrato con un elenco suppletivo formato secondo le modalità stabilite dal citato comma 7 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 35 del 1991 nel rispetto dei seguenti termini:

a) le domande di iscrizione sono presentate alla Giunta provinciale entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione di apposito avviso disposto dal Presidente della Giunta medesima;

b) la commissione per la verifica dei requisiti dei candidati provvede agli adempimenti di propria competenza entro i venti giorni successivi alla scadenza del termine di cui alla lettera a);

c) la Giunta provinciale nei dieci giorni successivi al termine di cui alla lettera b) approva l'elenco suppletivo dei candidati risultati in possesso dei requisiti.

4. Fermo restando quanto disposto dal comma 11 dell'articolo 1 del decreto-legge 6 febbraio 1991, n. 35, convertito con modificazioni nella legge 4 aprile 1991, n. 111, i requisiti e le incompatibilità per la nomina ad amministratore straordinario rimangono fissati dal comma 7 del citato articolo 1.

5. Si applica quanto disposto dal comma 7 dell'articolo 1 del decreto-legge 2 marzo 1993, n. 45.

### Art. 2.

#### Attribuzioni dei comitati di distretto in via transitoria

1. Fino alla data di cui al comma 1 dell'articolo 1 i comitati di distretto di cui all'articolo 20 del provvedimento legislativo concernente «Nuova disciplina del servizio sanitario provinciale» svolgono nei confronti dell'unità sanitaria locale corrispondente al relativo ambito territoriale di riferimento le seguenti attribuzioni:

a) formulano, nell'ambito degli indirizzi della programmazione provinciale, proposte all'amministratore straordinario per l'impostazione programmatica dell'attività dell'unità sanitaria locale;

b) formulano all'amministratore straordinario e alla Giunta provinciale osservazioni circa l'efficacia e l'efficienza dei servizi dell'unità sanitaria locale;

c) esaminano il bilancio di previsione e il conto consuntivo dell'unità sanitaria locale ed esprimono parere all'amministratore straordinario nel termine perentorio di venti giorni dalla data di ricevimento dei relativi documenti;

d) presentano semestralmente alla Giunta provinciale una relazione sull'attività dell'unità sanitaria locale.

2. Per l'unità sanitaria locale del Comprensorio Valle dell'Adige le attribuzioni di cui al comma 1 sono svolte congiuntamente dai comitati di distretto costituiti per gli ambiti territoriali di cui ai numeri 5, 6 e 7 della tabella allegata al provvedimento legislativo recante «Nuova disciplina del servizio sanitario provinciale». Per lo svolgimento delle attribuzioni in forma congiunta i comitati di distretto predetti sono presieduti dal presidente del comitato costituito per l'ambito territoriale di cui al numero 5 della tabella soprarichiamata.

### Art. 3.

#### Norma transitoria

1. Fino alla data di costituzione dei comitati di distretto di cui al comma 1 dell'articolo 2 le attribuzioni indicate dal medesimo comma sono svolte dalla conferenza dei sindaci dei comuni il cui territorio coincide con l'ambito territoriale di ciascuna unità sanitaria locale.

2. La conferenza dei sindaci di cui al comma 1 si riunisce presso il comune nel quale ha sede il comprensorio il cui territorio corrisponde all'ambito territoriale dell'unità sanitaria locale.

3. Nella prima seduta, convocata dal sindaco del comune indicato al comma 2, la conferenza dei sindaci elegge nel proprio seno a maggioranza assoluta dei componenti il presidente e il vicepresidente.

4. La conferenza dei sindaci si riunisce validamente con la presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti e delibera con la maggioranza assoluta dei presenti.

5. La conferenza dei sindaci nella prima seduta, dopo aver eletto il presidente e il vicepresidente, stabilisce con propria deliberazione, assunta a maggioranza assoluta dei suoi componenti, le norme per il proprio funzionamento.

**Capo II****MODIFICHE AL PROVVEDIMENTO LEGISLATIVO CONCERNENTE «NUOVA DISCIPLINA DEL SERVIZIO SANITARIO PROVINCIALE».****Art. 4.**

*Modifiche all'articolo 17 del provvedimento legislativo concernente «Nuova disciplina del servizio sanitario provinciale».*

1. I commi 1 e 2 dell'articolo 17 del provvedimento legislativo concernente «Nuova disciplina del servizio sanitario provinciale» sono sostituiti dai seguenti:

«1. Il collegio dei revisori dei conti è composto da cinque membri, dei quali tre, di cui uno indicato dalle minoranze, sono designati dal Consiglio provinciale fra gli iscritti nel registro previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 e due dal Ministro del Tesoro.

2. Il presidente del collegio viene eletto dai revisori nella prima seduta».

2. Al comma 7 dell'articolo 17 del provvedimento legislativo citato al comma 1 è soppresso il terzo periodo.

3. Il comma 8 dell'articolo 17 del provvedimento legislativo citato al comma 1 è sostituito dal seguente:

«8. Ai membri del collegio dei revisori dei conti spetta un'indennità di carica nella misura stabilita dalla Giunta provinciale nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 3, comma 13, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502».

**Art. 5.**

*Sostituzione dell'articolo 18 del provvedimento legislativo concernente «Nuova disciplina del servizio sanitario provinciale».*

1. L'articolo 18 del provvedimento legislativo concernente «Nuova disciplina del servizio sanitario provinciale» è sostituito dal seguente:

**«Art. 18.**

*Compiti del collegio dei revisori dei conti*

1. Il collegio dei revisori vigila sull'osservanza delle leggi, verifica la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del rendiconto generale alle risultanze delle scritture contabili, esamina il bilancio di previsione e le relative variazioni ed assestamento. Il collegio accerta almeno ogni trimestre la consistenza di cassa e può chiedere notizie al direttore generale sull'andamento dell'azienda. I revisori possono, in qualsiasi momento, procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo».

**Art. 6.**

*Sostituzione dell'articolo 52 del provvedimento legislativo concernente «Nuova disciplina del servizio sanitario provinciale».*

1. L'articolo 52 del provvedimento legislativo concernente «Nuova disciplina del servizio sanitario provinciale» è sostituito dal seguente:

**«Art. 52.**

*Disciplina in materia di contabilità. Servizio di tesoreria*

1. In attesa della revisione della normativa concernente la gestione economica, finanziaria e patrimoniale delle unità sanitarie locali prevista dall'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, si applicano all'azienda provinciale per i servizi sanitari, per quanto non diversamente disposto dalla presente legge, le norme della legge regionale 11 gennaio 1981, n. 1 concernente «Disciplina della contabilità delle unità sanitarie locali», con le modifiche recate alla legge stessa fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Fino all'entrata in vigore della nuova normativa prevista al comma 1 il servizio di tesoreria dell'azienda è affidato all'istituto di credito titolare del servizio di tesoreria della Provincia, alle medesime condizioni stabilite per quest'ultima».

**Art. 7.**

*Disciplina dello stato giuridico del personale dell'azienda provinciale per i servizi sanitari. Rinvio a successivo provvedimento*

1. In ordine alla disciplina in via permanente delle materie regolate dagli articoli 49 e 56 del provvedimento legislativo recante «Nuova disciplina del servizio sanitario provinciale», per la parte concernente lo stato giuridico del personale della costituenda azienda provinciale per i servizi sanitari sarà disposto con successivo provvedimento legislativo nel rispetto delle norme fondamentali di cui agli articoli 1 e 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 concernente «Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale».

**Art. 8.**

*Dichiarazione di urgenza*

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 55, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 20 aprile 1993

**BAZZANELLA**

Visto. Il commissario del Governo per la provincia: SOTILE

93R0492

**LEGGE PROVINCIALE 29 aprile 1993, n. 14.**

**Modificazioni alle leggi provinciali 17 marzo 1988, n. 10 sulla cooperazione per lo sviluppo, 28 aprile 1986, n. 13 sull'emigrazione, e 13 febbraio 1992, n. 8 sul volontariato, nonché disposizioni sugli interventi per l'emergenza.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 21 dell'11 maggio 1993)*

**IL CONSIGLIO PROVINCIALE**

**HA APPROVATO**

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE**

**PROMULGA**

la seguente legge:

**Capo I**

**MODIFICAZIONI ALLA LEGGE PROVINCIALE 17 MARZO 1988, N. 10 «SOSTEGNO ALLA COOPERAZIONE PER LO SVILUPPO».**

**Art. 1.**

1. Il comma 2 dell'articolo 3 della legge provinciale 17 marzo 1988, n. 10 è sostituito dal seguente:

«2. Il comitato è composto:

a) dal dirigente generale del dipartimento competente nella materia di cui alla presente legge, con funzioni di presidente;

b) dal dirigente del servizio provinciale competente nella materia di cui alla presente legge, con funzioni di vicepresidente;

c) da un esperto in cooperazione allo sviluppo appartenente ad un'organizzazione riconosciuta ai sensi dell'articolo 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, operante a livello nazionale;

d) da sei membri eletti tra persone che abbiano maturato diretta esperienza nel settore della cooperazione con i paesi in via di sviluppo dalle associazioni e organismi operanti senza fini di lucro nel settore specifico in provincia di Trento, di cui almeno uno appartenente ad organizzazioni riconosciute ai sensi dell'articolo 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, aventi sede legale nel territorio provinciale».

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 3 della legge provinciale 17 marzo 1988, n. 10 è inserito il seguente comma:

«2-bis. Per l'elezione dei membri di cui al comma 2, lettera d), all'inizio di ogni legislatura, il dirigente generale del dipartimento competente convoca in apposita riunione i rappresentanti delle associazioni, organismi ed organizzazioni di cui alla medesima lettera d) che ne abbiano fatto richiesta depositando copia del proprio atto costitutivo e dello statuto, dal quale risulti che il fine istituzionale è quello di svolgere attività di cooperazione allo sviluppo, presso il servizio provinciale competente nella materia di cui alla presente legge; ciascun rappresentante ha diritto di votare per non più di un membro. In caso di dimissioni o morte di uno dei membri eletti, è chiamato a far parte del comitato il primo dei non eletti il quale resta in carica fino alla scadenza del comitato».

3. Il comma 4 dell'articolo 3 della legge provinciale 17 marzo 1988, n. 10 è sostituito dal seguente:

«4. Funge da segretario un dipendente della Provincia».

4. Il comma 6 dell'articolo 3 della legge provinciale 17 marzo 1988, n. 10 è soppresso.

#### Art. 2.

1. All'articolo 4 della legge provinciale 17 marzo 1988, n. 10 è aggiunto il seguente comma:

«2. I programmi e i progetti in essi contenuti dovranno espressamente richiamarsi al rispetto delle finalità di cui all'articolo 1 e in modo specifico dovranno:

a) essere volti al sostegno delle azioni di autosviluppo delle popolazioni destinatarie degli interventi;

b) garantire la partecipazione attiva della popolazione;

c) ricorrere prioritariamente a professionalità locali, a tecnologie e metodologie rispettose delle culture, degli usi e delle situazioni locali, nonché a beni e attrezzature reperibili nei paesi in via di sviluppo destinatari dell'intervento o nei paesi vicini».

#### Art. 3.

1. All'articolo 5 della legge provinciale 17 marzo 1988, n. 10 sono aggiunti i seguenti commi:

«3. La Giunta provinciale provvede all'attuazione dei progetti di cui al comma 2 anche avvalendosi della collaborazione di organizzazioni non governative e di associazioni di volontariato operanti nel settore nonché di cooperative, enti, enti funzionali, università ed istituti di ricerca.

4. Per i fini di cui al comma 3, la Giunta provinciale provvede alla costituzione, per ciascun progetto, di un comitato di gestione composto da non più di sette membri dei quali tre designati dal comitato tecnico di cui all'articolo 3, con il compito di avanzare proposte in ordine alla progettazione, monitoraggio, realizzazione e valutazione dei progetti con particolare riguardo al coinvolgimento del volontariato e della comunità locale.

5. Sulla base delle convenzioni di cui al comma 1 dell'articolo 2, la Provincia è autorizzata ad anticipare i fondi necessari alla realizzazione degli interventi, nonché ad istituire apposite unità operative nei paesi in via di sviluppo destinatari della cooperazione.

6. Per il pagamento delle spese derivanti dall'effettuazione degli interventi di cui ai commi 3 e 5 possono essere autorizzate aperture di credito a favore di funzionari delegati secondo quanto disposto dagli articoli 62, 63 e 64 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e successive modificazioni. Per i pagamenti da effettuare nei paesi in via di sviluppo, in deroga a quanto disposto dall'articolo 62 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e dal relativo regolamento di attuazione, le aperture di credito possono essere rese disponibili anche su conti correnti accessi presso istituti di credito esteri, anche in valuta, ed i relativi pagamenti possono essere disposti secondo le modalità in uso nei paesi interessati. I funzionari delegati possono essere individuati anche tra il personale assunto o legato con contratto d'opera ai sensi del presente articolo. La rendicontazione delle spese può essere effettuata anche in valuta in relazione alle modalità con le quali sono rese disponibili le aperture di credito. Ai fini della rendicontazione, qualora risulti impossibile acquisire la documentazione probatoria, per spese di importo non superiore a L. 5.000.000 l'esborso potrà essere giustificato con apposita dichiarazione di responsabilità del funzionario delegato nella quale sia indicato l'oggetto della spesa e il percettore delle somme.

7. I funzionari delegati di cui al comma 6 sono autorizzati, ai fini della realizzazione degli interventi di cui ai commi 3 e 5, a concludere contratti con fornitori operanti nei paesi in via di sviluppo o limitrofi secondo la normativa vigente, intendendosi, nei casi previsti dalla legge, la commissione per gli acquisti di cui all'articolo 22 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, sostituita dal comitato di gestione di cui al comma 4.

8. Al fine della realizzazione degli interventi di cui ai commi 3 e 5, la Giunta provinciale è autorizzata ad effettuare assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato per la durata massima di anni cinque, nonché a stipulare contratti d'opera.

9. Per la selezione e la determinazione del relativo trattamento economico del personale di cui al comma 8, si tiene conto delle capacità professionali in relazione alle specifiche esigenze poste dall'intervento da attuare nonché dell'esperienza, delle motivazioni e dell'attitudine personale all'espletamento dei compiti stabiliti con riferimento alle particolari condizioni di disagio che caratterizzano l'attività svolta nei paesi in via di sviluppo.

10. La Giunta provinciale predispone una relazione annuale sullo stato di attuazione dei progetti in corso e la invia al Consiglio provinciale per l'esame da parte della competente Commissione permanente».

#### Art. 4.

1. Dopo l'articolo 6 della legge provinciale 17 marzo 1988, n. 10 è inserito il seguente articolo:

#### «Art. 6-bis

#### Coordinamento e verifica delle attività

1. Al fine di favorire il coordinamento e la verifica delle attività di cooperazione allo sviluppo, il Presidente della Provincia convoca una volta all'anno in apposita riunione plenaria, da lui presieduta, i rappresentanti delle associazioni, organismi ed organizzazioni operanti in Trentino nel settore specifico».

#### Art. 5.

1. Dopo l'articolo 8 della legge provinciale 17 marzo 1988, n. 10 è aggiunto il seguente articolo:

#### «Art. 8-bis.

#### Trattamento economico all'estero

1. Al personale dipendente dalla Provincia impiegato nella realizzazione di interventi di cooperazione allo sviluppo, è attribuita, durante il servizio all'estero di durata non inferiore a mesi due, oltre al trattamento economico in godimento, un'indennità forfettaria di

missione all'estero determinata dalla Giunta provinciale sulla base dell'ammontare vigente dell'indennità nel periodo di missione maggiorato fino a un massimo del 50 per cento, tenuto conto delle particolari condizioni di rischio e di disagio che caratterizzano l'attività svolta nei paesi in via di sviluppo. La Giunta provinciale determina altresì ogni altra competenza e provvidenza, ivi comprese le assicurazioni contro i rischi derivanti dall'espletamento delle attività di cui al presente articolo.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano in deroga a quanto previsto dall'articolo 3, numero 1), della legge provinciale 30 marzo 1989, n. 1.

3. L'indennità forfettaria di cui al comma 1 sostituisce il trattamento di missione stabilito per il personale provinciale, ad esclusione del rimborso delle spese di viaggio».

#### Art. 6.

1. All'articolo 10 della legge provinciale 17 marzo 1988, n. 10 sono aggiunti i seguenti commi:

«3. Nelle ipotesi di cui all'articolo 5, comma 5, le connesse variazioni al bilancio della Provincia sono disposte ai sensi del primo comma dell'articolo 27 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, come modificato con l'articolo 5 della legge provinciale 28 gennaio 1991, n. 2.

4. Alle spese derivanti dall'applicazione dell'articolo 5, comma 8, si fa fronte con le assegnazioni dello Stato di cui al comma 2 del presente articolo e, per la parte eventualmente non coperta, con gli stanziamenti autorizzati in base al comma 1 del presente articolo.

5. Alle spese derivanti dall'applicazione del comma 1 dell'articolo 8-bis, si fa fronte con i fondi autorizzati annualmente con legge di bilancio per il personale provinciale».

#### Art. 7.

1. Le deliberazioni della Giunta provinciale riguardanti gli eventuali criteri generali di attuazione della presente legge sono assunte dalla Giunta medesima previo parere della competente Commissione permanente del Consiglio.

### Capo II

#### INTERVENTI PER L'EMERGENZA

#### Art. 8.

1. La Giunta provinciale è autorizzata, previa consultazione con i competenti organi dello Stato, a sostenere spese per iniziative volte a fronteggiare casi di emergenza determinati da eventi naturali, calamitosi o da eccezionali situazioni di bisogno che si verifichino anche in paesi non in via di sviluppo. Per medesimi fini, sentito il comitato tecnico di cui all'articolo 3 della legge provinciale 17 marzo 1988, n. 10, possono essere concessi contributi fino alla misura massima del 90 per cento della spesa ammessa ad enti, associazioni ed organismi operanti senza fini di lucro, in provincia di Trento.

2. Le somme occorrenti per i fini di cui al comma 1 possono essere prelevate, fino all'importo massimo di lire 500 milioni annui, dal fondo di riserva per spese imprevedute con le modalità di cui all'articolo 22 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7.

3. In prima applicazione della presente legge e a fini di solidarietà con le popolazioni della Somalia colpite dalla carestia e dalla guerra, è autorizzata la spesa di L. 300.000.000 per l'acquisto e il trasporto di generi di prima necessità nonchè per favorire la ripresa dell'agricoltura in Somalia. A tale scopo la Giunta provinciale, in accordo con i competenti organi dello Stato, stabilisce gli interventi e le modalità per la loro attuazione ed individua le strutture di destinazione.

### Capo III

#### MODIFICAZIONE ALLA LEGGE PROVINCIALE 28 APRILE 1986, N. 13 «INTERVENTI NEL SETTORE DELL'EMIGRAZIONE».

#### Art. 9.

1. Il comma 5 dell'articolo 22 della legge provinciale 28 aprile 1986, n. 13 è sostituito dal seguente:

«5. L'ammontare della sovvenzione non può comunque essere superiore al 95 per cento della spesa ritenuta ammissibile».

### Capo IV

#### MODIFICAZIONE ALLA LEGGE PROVINCIALE 13 FEBBRAIO 1992, N. 8 «VALORIZZAZIONE E RICONOSCIMENTO DEL VOLONTARIATO SOCIALE».

#### Art. 10.

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 5 della legge provinciale 13 febbraio 1992, n. 8 è aggiunto il seguente comma:

«6. La Provincia autonoma di Trento interviene a fronte degli oneri finanziari sostenuti dalle organizzazioni di volontariato iscritte all'albo di cui all'articolo 3 e che non possano fruire di analoghi interventi in base ad altre normative provinciali, per adempiere all'obbligo di assicurare i propri aderenti che prestino attività di volontariato contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa, nonchè per la responsabilità civile verso terzi, imposto dall'articolo 4 della legge 11 agosto 1991, n. 266. A tale scopo la Giunta provinciale è autorizzata a rimborsare direttamente alle organizzazioni di volontariato, nella percentuale stabilita dalla medesima, gli oneri sostenuti».

### Capo V

#### NORME FINANZIARIE E FINALI

#### Art. 11.

1. In sede di prima applicazione delle modificazioni introdotte dall'articolo 1 all'articolo 3 della legge provinciale 17 marzo 1988, n. 10, la riunione di cui al comma 2-bis del predetto articolo 3 è indetta entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

#### Art. 12.

1. Per i fini di cui all'articolo 8 è autorizzata l'ulteriore spesa di L. 300.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1993.

#### Art. 13.

1. Alla copertura dell'onere di L. 300.000.000 derivante dall'applicazione dell'articolo 12, a carico dell'esercizio finanziario 1993, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al capitolo 84180 dello stato di previsione della spesa - tabella B - per il medesimo esercizio finanziario, in relazione alla voce «Interventi del programma di Giunta (spese in conto capitale)», indicata nell'allegato n. 5 di cui all'articolo 9 della legge provinciale 1° febbraio 1993, n. 4 concernente «Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 1993 e bilancio pluriennale 1993-1995».

2. Alla copertura dei maggiori oneri valutati nell'importo di L. 10.000.000 derivanti dall'applicazione degli articoli 5, comma 4, ed 8-bis della legge provinciale 17 marzo 1988, n. 10, come modificati con la presente legge, a carico dell'esercizio finanziario 1993, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al capitolo 84170 dello stato di previsione della spesa - tabella B - per il medesimo esercizio finanziario, in relazione alla voce indicata per «Interventi del programma di Giunta (spese correnti)» nell'allegato n. 4 di cui all'articolo 9 della legge provinciale 1° febbraio 1993, n. 4.

3. Ai maggiori oneri valutati nell'importo di L. 10.000.000 derivanti dall'applicazione degli articoli 5, comma 4, ed 8-bis della legge provinciale 17 marzo 1988, n. 10, come modificati con la presente legge, a carico dell'esercizio finanziario 1994, si fa fronte mediante l'utilizzo di una quota, di pari importo, delle disponibilità per spese correnti iscritte nel settore funzionale «Oneri non ripartibili», programma «Progetti intersettoriali», area di intervento «Interventi del programma di Giunta» del bilancio pluriennale 1993-1995, di cui all'articolo 15 della legge provinciale 1° febbraio 1993, n. 4.

4. Per gli esercizi finanziari successivi si provvederà secondo le previsioni recate dal bilancio pluriennale della Provincia.

#### Art. 14.

1. Nello stato di previsione della spesa - tabella B - per l'esercizio finanziario 1993, di cui all'articolo 3 della legge provinciale 1° febbraio 1993, n. 4, sono apportate le seguenti variazioni:

(Omissis).

2. Nell'allegato n. 3 di cui all'articolo 8 della legge provinciale 1° febbraio 1993, n. 4 è inserito il seguente capitolo:

84166 - Spese e contributi per fronteggiare interventi di emergenza.

3. Nello stato di previsione delle spese del bilancio pluriennale 1993-1995, di cui all'articolo 15 della legge provinciale 1° febbraio 1993, n. 4, le somme di cui all'articolo 13 sono portate in diminuzione delle «Spese per leggi in programma», nel settore funzionale «Oneri ripartibili», programma «Progetti intersettoriali» ed area di intervento «Interventi del programma di Giunta» ed in aumento delle «Spese per leggi operanti» in quelli nel cui ambito sono classificati i capitoli con variazioni in aumento, di cui al comma 1. del presente articolo.

#### Art. 15.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

BAZZANELLA

Visto, Il commissario del Governo per la provincia: SOTTILE

93R0493



\* 4 1 1 1 3 0 0 4 5 0 9 3 \*